Parlamento europeo
2024-2029

Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

2025/0555(COD)

19.5.2026

EMENDAMENTI
953 - 1051

Progetto di relazione
Christian Ehler, Dan Nica
(PE784.506v01-00)

Istituzione del Fondo europeo per la competitività ("ECF"), comprensivo del programma specifico per le attività di ricerca e innovazione nel settore della difesa

Proposta di regolamento
(COM(2025)0555 – 2025/0555(COD))

Emendamento 953
Julie Rechagneux, Aleksandar Nikolic, Mélanie Disdier

Proposta di regolamento
Considerando 67

Testo della Commissione	*Emendamento*
(67) Lo strumento InvestEU ECF dovrebbe fornire la garanzia di bilancio e gli strumenti finanziari per mobilitare ulteriori investimenti in tutta l'Unione al fine di sostenere la competitività europea nelle tecnologie, nei servizi e nei settori strategici.	(67) Lo strumento InvestEU ECF dovrebbe fornire la garanzia di bilancio e gli strumenti finanziari per mobilitare ulteriori investimenti in tutta l'Unione al fine di sostenere la competitività europea nelle tecnologie, nei servizi e nei settori strategici. ***A tal fine, è opportuno elaborare orientamenti specifici in materia di investimenti per garantire modalità di finanziamento flessibili e su misura, che consentano di combinare il sostegno finanziario dell'Unione con il capitale privato, compreso il capitale paziente e a lungo termine. Tali orientamenti dovrebbero garantire la sana gestione finanziaria e la tutela degli interessi finanziari dell'Unione, attirando nel contempo capitali privati in linea con gli interessi strategici dell'Unione e contribuendo alla competitività a lungo termine, anche attraverso profili asimmetrici di rischio-rendimento. Sebbene lo strumento InvestEU ECF possa consentire rendimenti adeguati sugli investimenti, proporzionati al rischio sostenuto dagli investitori privati, gli orientamenti dovrebbero garantire che gli investimenti sostenuti siano tutelati da comportamenti a breve termine, speculativi o opportunistici che sottrarrebbero valore ai progetti finanziati con fondi pubblici senza contribuire alle priorità strategiche dell'Unione. In particolare, gli orientamenti dovrebbero prevedere condizioni adeguate per l'uscita e la rivendita delle attività sostenute, al fine di impedire il trasferimento di capacità strategiche al di fuori dell'Unione a soggetti non allineati ai suoi interessi strategici. Un comitato per***

gli investimenti indipendente dovrebbe garantire il rispetto di tali principi nella selezione e nel monitoraggio delle operazioni sostenute.

Or. en

Emendamento 954
Sarah Knafo

Proposta di regolamento
Considerando 67

Testo della Commissione	*Emendamento*
(67) Lo strumento InvestEU ECF dovrebbe fornire la garanzia di bilancio e gli strumenti finanziari per mobilitare ulteriori investimenti in tutta l'Unione al fine di sostenere la competitività europea nelle tecnologie, nei servizi e nei settori strategici.	(67) Lo strumento InvestEU ECF dovrebbe fornire la garanzia di bilancio e gli strumenti finanziari per mobilitare ulteriori investimenti in tutta l'Unione al fine di sostenere la competitività europea nelle tecnologie, nei servizi e nei settori strategici. ***A tal fine, è opportuno elaborare orientamenti specifici in materia di investimenti per garantire modalità di finanziamento flessibili e su misura, che consentano di combinare il sostegno finanziario dell'Unione con il capitale privato, compreso il capitale paziente e a lungo termine. Tali orientamenti dovrebbero garantire una sana gestione finanziaria e la tutela degli interessi finanziari dell'Unione, attirando nel contempo capitali privati in linea con gli interessi strategici dell'Unione e contribuendo alla competitività e all'autonomia strategica a lungo termine dell'Unione.***

Or. en

Emendamento 955
Jens Geier

Proposta di regolamento
Considerando 67

Testo della Commissione	*Emendamento*
(67) Lo strumento InvestEU ECF dovrebbe fornire la garanzia di bilancio e gli strumenti finanziari per mobilitare ulteriori investimenti in tutta l'Unione al fine di sostenere la competitività europea nelle tecnologie, nei servizi e nei settori strategici.	(67) Lo strumento InvestEU ECF dovrebbe fornire la garanzia di bilancio e gli strumenti finanziari per mobilitare ulteriori investimenti in tutta l'Unione al fine di sostenere la competitività europea nelle tecnologie, nei servizi e nei settori strategici. ***In quanto strumento, dovrebbe essere ulteriormente sviluppato e prevedere anche la possibilità di controgaranzie per le banche di promozione al fine di ridurre i rischi concentrati a un livello inferiore per il finanziamento di progetti nel settore della trasformazione dell'industria ad alta intensità energetica e di progetti relativi alle energie rinnovabili e alle infrastrutture energetiche. È inoltre opportuno privilegiare le strutture di finanziamento rotativo, a condizione che le caratteristiche di finanziamento del progetto lo consentano.***

Or. en

Emendamento 956
Nicola Procaccini, Carlo Fidanza, Alessandro Ciriani, Elena Donazzan, Pietro Fiocchi, Lara Magoni, Francesco Torselli, Mariateresa Vivaldini

Proposta di regolamento
Considerando 67

Testo della Commissione	*Emendamento*
(67) Lo strumento InvestEU ECF dovrebbe fornire la garanzia di bilancio e gli strumenti finanziari per mobilitare ulteriori investimenti in tutta l'Unione al fine di sostenere la competitività europea nelle tecnologie, nei servizi e nei settori strategici.	(67) Lo strumento InvestEU ECF dovrebbe fornire la garanzia di bilancio e gli strumenti finanziari per mobilitare ulteriori investimenti in tutta l'Unione al fine di sostenere la competitività europea nelle tecnologie***, comprese tutte le tecnologie a zero emissioni nette elencate all'articolo 4 del regolamento (UE) 2024/1735 (normativa sull'industria a zero emissioni nette), nonché*** nei servizi e settori strategici***, in linea con il principio***

della neutralità tecnologica e senza escludere sistematicamente alcun percorso tecnologico riconosciuto dall'acquis dell'Unione.

Or. en

Emendamento 957
Georgiana Teodorescu

Proposta di regolamento
Considerando 67

Testo della Commissione	*Emendamento*
(67) Lo strumento InvestEU ECF dovrebbe fornire la garanzia di bilancio e gli strumenti finanziari per mobilitare ulteriori investimenti in tutta l'Unione al fine di sostenere la competitività europea nelle tecnologie, nei servizi e nei settori strategici.	(67) Lo strumento InvestEU ECF dovrebbe fornire la garanzia di bilancio e gli strumenti finanziari per mobilitare ulteriori investimenti in tutta l'Unione al fine di sostenere la competitività europea nelle tecnologie, nei servizi e nei settori strategici***, compresi l'esercizio e la costruzione di centrali nucleari e impianti del ciclo del combustibile***.

Or. en

Motivazione

L'aggiunta chiarisce che, a differenza del regolamento (UE) 2021/523, che attualmente esclude lo smantellamento, la gestione, l'adeguamento o la costruzione di centrali nucleari, lo strumento InvestEU ECF deve altresì sostenere la costruzione e l'esercizio di centrali nucleari, in quanto le tecnologie nucleari sono definite tecnologie a zero emissioni nette ai sensi della normativa sull'industria a zero emissioni nette.

Emendamento 958
Matej Tonin, Davor Ivo Stier

Proposta di regolamento
Considerando 67

Testo della Commissione	*Emendamento*
(67) Lo strumento InvestEU ECF dovrebbe fornire la garanzia di bilancio e	(67) Lo strumento InvestEU ECF dovrebbe fornire la garanzia di bilancio e

gli strumenti finanziari per mobilitare ulteriori investimenti in tutta l'Unione al fine di sostenere la competitività europea nelle tecnologie, nei servizi e nei settori strategici.	gli strumenti finanziari per mobilitare ulteriori investimenti in tutta l'Unione al fine di sostenere la competitività europea nelle tecnologie, nei servizi e nei settori strategici***, compresi l'esercizio e la costruzione di centrali nucleari e impianti del ciclo del combustibile***.
	Or. en

Emendamento 959
Mohammed Chahim
a nome del gruppo S&D
Bruno Gonçalves

Proposta di regolamento
Considerando 67 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(67 bis) L'Unione sta attraversando una crisi abitativa caratterizzata da persistenti fallimenti del mercato, in particolare una carenza strutturale di alloggi sociali e a prezzi accessibili e l'incapacità di colmare adeguatamente il divario in termini di efficienza energetica nel parco immobiliare residenziale. L'accessibilità economica degli alloggi è passata da una sfida settoriale a un rischio socioeconomico sistemico per l'Unione[1 bis]. In linea con il "pilastro europeo dei diritti sociali" e come ribadito nel "piano europeo per gli alloggi a prezzi accessibili", l'accesso ad alloggi sostenibili, dignitosi e a prezzi accessibili costituisce sia un obiettivo sociale fondamentale sia una condizione strutturale per la competitività dell'Unione. Le persistenti carenze di alloggi a prezzi accessibili e l'aumento dei prezzi delle abitazioni e degli affitti limitano la mobilità dei lavoratori, ostacolano la capacità delle imprese di attrarre e trattenere i lavoratori e restringono l'accesso all'occupazione, all'istruzione e alla formazione, limitando

in tal modo la crescita della produttività e il dinamismo economico. In tale contesto, le operazioni nell'ambito dell'ECF e dello strumento InvestEU ECF dovrebbero affrontare i fallimenti del mercato mobilitando capitali pubblici e privati a favore di alloggi a prezzi accessibili, sociali, sostenibili ed efficienti sotto il profilo energetico, promuovendo in tal modo la coesione sociale, la neutralità climatica e la competitività a lungo termine dell'economia dell'Unione. Gli investimenti nell'edilizia sociale e a prezzi accessibili e nelle relative infrastrutture sociali sono pertanto strategici per rafforzare la partecipazione al mercato del lavoro, sostenere la disponibilità di manodopera, migliorare il capitale umano e contribuire alla crescita sostenibile e alla resilienza dell'economia dell'Unione.

Or. en

Emendamento 960
Sarah Knafo

Proposta di regolamento
Considerando 67 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(67a) Le famiglie europee detengono oltre 33 000 miliardi di EUR di risparmi, di cui una quota sostanziale è attualmente investita al di fuori dell'Unione, principalmente negli Stati Uniti e in altri mercati dei capitali non europei. Questo deflusso strutturale di risparmi dell'Unione priva gli attori industriali europei, in particolare le scale-up innovative e i progetti strategici ad alta intensità di capitale, dell'accesso a finanziamenti a lungo termine a condizioni competitive. Lo strumento InvestEU ECF dovrebbe contribuire attivamente a riorientare i risparmi dell'Unione verso l'economia produttiva

dell'Unione, in particolare mobilitando fondi pensione, veicoli di investimento nel settore dell'assicurazione sulla vita, prodotti di risparmio per le famiglie e altri investitori istituzionali a lungo termine, rafforzando in tal modo l'Unione del risparmio e degli investimenti e la sovranità finanziaria dell'Unione.

Or. en

Emendamento 961
Georgiana Teodorescu

Proposta di regolamento
Considerando 67 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(67a) Il Fondo eroga contributi finanziari a progetti finalizzati alla rivalutazione tecnica ed economica, alla bonifica ambientale e alla potenziale riattivazione dei siti di estrazione dell'uranio inattivi o chiusi all'interno dell'Unione. Tali attività sono considerate "progetti strategici" a condizione che dimostrino un contributo alla sicurezza energetica dell'Unione e alla sostenibilità a lungo termine del ciclo europeo del combustibile nucleare.

Or. en

Emendamento 962
Mohammed Chahim
a nome del gruppo S&D
Bruno Gonçalves

Proposta di regolamento
Considerando 67 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(67 ter) L'infrastruttura sociale è

un motore fondamentale della competitività, della resilienza e della coesione sociale dell'Unione, in quanto incentiva la crescita economica, promuove gli obiettivi sociali e rafforza la capacità di innovazione. Gli investimenti nella microfinanza, nella finanza etica, nel finanziamento delle imprese sociali e nell'economia sociale migliorano l'accesso ai finanziamenti, sostengono l'imprenditorialità e generano posti di lavoro. L'innovazione sociale e le attività culturali con finalità sociali promuovono una crescita inclusiva, rafforzano le comunità e aumentano l'attrattiva regionale. Le iniziative che promuovono l'integrazione, l'inclusione, l'accessibilità, la parità di genere e soluzioni sanitarie e di assistenza innovative ampliano la partecipazione al mercato del lavoro e sbloccano il pieno potenziale della forza lavoro. L'ECF e lo strumento InvestEU ECF dovrebbero sostenere attività dagli effetti socioeconomici tangibili, promuovendo la convergenza verso l'alto e la coesione sociale e territoriale, contribuendo in tal modo agli obiettivi dell'Unione e all'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali e del relativo piano d'azione. Affrontando le sfide sociali strutturali e i fallimenti del mercato, gli investimenti nelle infrastrutture sociali massimizzano il loro valore aggiunto per la competitività e la resilienza a lungo termine dell'Unione.

Or. en

Emendamento 963
Jens Geier

Proposta di regolamento
Considerando 68

Testo della Commissione	*Emendamento*
(68) Lo strumento InvestEU ECF sarà	(68) Lo strumento InvestEU ECF sarà

attuato dai partner, tra cui il gruppo Banca europea per gli investimenti (BEI), istituzioni finanziarie internazionali, banche e istituzioni nazionali di promozione e agenzie di credito all'esportazione. L'architettura aperta rimarrà un aspetto fondamentale dello strumento InvestEU ECF sulla base dell'ampia collaborazione ed esperienza nell'ambito del programma InvestEU. La Commissione e il gruppo BEI dovrebbero lavorare in partenariato con l'obiettivo di sostenere l'attuazione dello strumento InvestEU ECF e di promuovere la coerenza, l'inclusività, l'addizionalità e un'efficiente mobilitazione.

attuato dai partner, tra cui il gruppo Banca europea per gli investimenti (BEI), istituzioni finanziarie internazionali, banche e istituzioni nazionali di promozione e agenzie di credito all'esportazione. L'architettura aperta rimarrà un aspetto fondamentale dello strumento InvestEU ECF sulla base dell'ampia collaborazione ed esperienza nell'ambito del programma InvestEU. La Commissione e il gruppo BEI dovrebbero lavorare in partenariato con l'obiettivo di sostenere l'attuazione dello strumento InvestEU ECF e di promuovere la coerenza, l'inclusività, l'addizionalità e un'efficiente mobilitazione. ***È pertanto opportuno tenere conto degli insegnamenti tratti per attirare le banche di promozione a collaborare più strettamente con la BEI e accordare preferenze alle strutture di finanziamento rotativo, a condizione che le caratteristiche di finanziamento del progetto lo consentano. Le strutture di finanziamento rotativo dovrebbero includere, in particolare: prestiti legati a sovvenzioni che, una volta rimborsati, sono erogati nuovamente nello stesso periodo di programmazione o in programmi successivi (fondi rotativi), prestiti con tassi di interesse agevolati per progetti ad alta intensità di capitale con periodi di ammortamento superiori a 15 anni, a condizione che il differenziale di tasso di interesse rispetto al tasso di mercato sia dimostrabilmente fondamentale per la fattibilità del progetto, garanzie di prima perdita, laddove i fondi del bilancio dell'UE siano utilizzati solo per coprire i rischi in caso di perdite effettive; gli accantonamenti per rischi inutilizzati sono restituiti a un fondo di riserva rotativo alla fine del periodo di programmazione. Alle banche di promozione nazionali degli Stati membri è concessa la priorità nella selezione dei partner esecutivi per gli strumenti finanziari rotativi, a condizione che soddisfino i requisiti di cui all'articolo***

[X] (partner esecutivi). La Commissione presenta al Parlamento europeo una relazione annuale sulla quota delle strutture rotative rispetto all'utilizzo complessivo dei fondi.

Or. en

Motivazione

Grants from EU programmes represent a one-time use of budgetary resources. Transformation tasks that need longer periods — such as the decarbonisation of industry by 2050 — cannot be achieved through successive rounds of grants alone, even if budgets were to increase significantly.Subsidised loans, on the other hand, are repaid and can be reallocated once the funds are returned — a revolving approach that significantly increases the effectiveness of the funds over a longer time horizon. Subsidised interest rates (the interest rate differential compared to market conditions) can be targeted specifically where the interest burden is decisive for the feasibility of a project — that is, in capital-intensive, long-lasting infrastructure projects with long payback periods.Guarantees and sureties only place a burden on the EU budget in the event of a loss; the EFSI/Juncker Plan and InvestEU have shown that the actual loss ratio is well below the conservatively priced risk provisions. This means that, with a given budgetary amount, guarantee structures can secure a multiple of the investment volume that could be financed through grants. National promotional banks (KfW, BPI, CDP, ICO, etc.) are ideally suited as implementing partners because they already possess the necessary risk management capabilities, client relationships and regulatory expertise.

Emendamento 964
Marc Botenga

Proposta di regolamento
Considerando 68

Testo della Commissione	*Emendamento*
(68) Lo strumento InvestEU ECF sarà attuato ***dai partner, tra cui il*** gruppo Banca europea per gli investimenti (BEI)***, istituzioni finanziarie internazionali, banche e istituzioni nazionali di promozione e agenzie di credito all'esportazione***. ***L'architettura aperta rimarrà un aspetto fondamentale dello strumento InvestEU ECF sulla base dell'ampia collaborazione ed esperienza nell'ambito del programma InvestEU.*** La Commissione e il gruppo BEI dovrebbero	(68) Lo strumento InvestEU ECF sarà attuato ***dal*** gruppo Banca europea per gli investimenti (BEI). La Commissione e il gruppo BEI dovrebbero lavorare in partenariato ***per migliorare la trasparenza, la rendicontabilità, la performance e la proporzionalità delle azioni nell'ambito*** dello strumento InvestEU.

lavorare in partenariato ***con l'obiettivo di sostenere l'attuazione*** dello strumento InvestEU ECF ***e di promuovere la coerenza, l'inclusività, l'addizionalità e un'efficiente mobilitazione***.

Or. en

Emendamento 965
Oliver Schenk, Hildegard Bentele

Proposta di regolamento
Considerando 68

Testo della Commissione	*Emendamento*
(68) Lo strumento InvestEU ECF sarà attuato dai partner, tra cui il gruppo Banca europea per gli investimenti (BEI), istituzioni finanziarie internazionali, banche e istituzioni nazionali di promozione e agenzie di credito all'esportazione. L'architettura aperta rimarrà un aspetto fondamentale dello strumento InvestEU ECF sulla base dell'ampia collaborazione ed esperienza nell'ambito del programma InvestEU. La Commissione e il gruppo BEI dovrebbero lavorare in partenariato con l'obiettivo di sostenere l'attuazione dello strumento InvestEU ECF e di promuovere la coerenza, l'inclusività, l'addizionalità e un'efficiente mobilitazione.	(68) Lo strumento InvestEU ECF sarà attuato dai partner, tra cui il gruppo Banca europea per gli investimenti (BEI), istituzioni finanziarie internazionali, banche e istituzioni nazionali di promozione ***e banche e istituti di promozione regionali e subnazionali, disciplinati dal diritto pubblico o privato di uno Stato membro,*** e agenzie di credito all'esportazione. L'architettura aperta rimarrà un aspetto fondamentale dello strumento InvestEU ECF sulla base dell'ampia collaborazione ed esperienza nell'ambito del programma InvestEU. La Commissione e il gruppo BEI dovrebbero lavorare in partenariato con l'obiettivo di sostenere l'attuazione dello strumento InvestEU ECF e di promuovere la coerenza, l'inclusività, l'addizionalità e un'efficiente mobilitazione.

Or. en

Emendamento 966
Matthias Ecke, Jens Geier

Proposta di regolamento
Considerando 68

Testo della Commissione	*Emendamento*
(68) Lo strumento InvestEU ECF sarà attuato dai partner, tra cui il gruppo Banca europea per gli investimenti (BEI), istituzioni finanziarie internazionali, banche ***e istituzioni*** nazionali di promozione e agenzie di credito all'esportazione. L'architettura aperta rimarrà un aspetto fondamentale dello strumento InvestEU ECF sulla base dell'ampia collaborazione ed esperienza nell'ambito del programma InvestEU. La Commissione e il gruppo BEI dovrebbero lavorare in partenariato con l'obiettivo di sostenere l'attuazione dello strumento InvestEU ECF e di promuovere la coerenza, l'inclusività, l'addizionalità e un'efficiente mobilitazione.	(68) Lo strumento InvestEU ECF sarà attuato dai partner, tra cui il gruppo Banca europea per gli investimenti (BEI), istituzioni finanziarie internazionali, banche nazionali di promozione e ***banche di promozione regionali e subnazionali e istituzioni di promozione nonché*** agenzie di credito all'esportazione. L'architettura aperta rimarrà un aspetto fondamentale dello strumento InvestEU ECF sulla base dell'ampia collaborazione ed esperienza nell'ambito del programma InvestEU. La Commissione e il gruppo BEI dovrebbero lavorare in partenariato con l'obiettivo di sostenere l'attuazione dello strumento InvestEU ECF e di promuovere la coerenza, l'inclusività, l'addizionalità e un'efficiente mobilitazione.

Or. en

Emendamento 967
András Gyürk, Jorge Martín Frías

Proposta di regolamento
Considerando 68

Testo della Commissione	*Emendamento*
(68) Lo strumento InvestEU ECF sarà attuato dai partner, tra cui il gruppo Banca europea per gli investimenti (BEI), istituzioni finanziarie internazionali, banche e istituzioni nazionali di promozione e agenzie di credito all'esportazione. L'architettura aperta rimarrà un aspetto fondamentale dello strumento InvestEU ECF sulla base dell'ampia collaborazione ed esperienza nell'ambito del programma InvestEU. La Commissione e il gruppo BEI dovrebbero lavorare in partenariato con l'obiettivo di sostenere l'attuazione dello strumento InvestEU ECF e di promuovere la coerenza, l'inclusività, l'addizionalità e	(68) Lo strumento InvestEU ECF sarà attuato dai partner, tra cui il gruppo Banca europea per gli investimenti (BEI), istituzioni finanziarie internazionali, banche e istituzioni nazionali di promozione e agenzie di credito all'esportazione. L'architettura aperta rimarrà un aspetto fondamentale dello strumento InvestEU ECF sulla base dell'ampia collaborazione ed esperienza nell'ambito del programma InvestEU. La Commissione e il gruppo BEI dovrebbero lavorare in partenariato con l'obiettivo di sostenere l'attuazione dello strumento InvestEU ECF e di promuovere la coerenza, l'inclusività, l'addizionalità e

un'efficiente mobilitazione.	un'efficiente mobilitazione***, sulla base di un giusto equilibrio geografico***.

Or. en

Emendamento 968
Marc Botenga

Proposta di regolamento
Considerando 69

Testo della Commissione	*Emendamento*
(69) ***Al fine di evitare inutili oneri amministrativi e garantire rapidità di mobilitazione e sostegno al mercato in modo continuativo nei vari periodi di programmazione, l'attuazione dello strumento InvestEU ECF si baserà sulla comunità esistente di partner esecutivi sottoposti a valutazione per pilastro nell'ambito del programma InvestEU, sugli accordi contrattuali e sui prodotti finanziari pertinenti. Inoltre, al fine di garantire una sana gestione finanziaria, una più rapida diffusione e la semplificazione per le entità incaricate,*** l'attuazione dello strumento InvestEU ECF dovrebbe basarsi su ***accordi esistenti, su modelli per le disposizioni giuridiche e contrattuali, nonché su*** strumenti consolidati di monitoraggio e comunicazione. ***Ciò permette di migliorare l'impatto del sostegno dell'Unione e di concentrarsi maggiormente sull'efficacia del sostegno ai destinatari finali. La Commissione può fare affidamento sugli accordi con i partner esecutivi conclusi a norma del regolamento (UE) 2021/253 e sulle valutazioni effettuate da essa stessa o da altri soggetti nel contesto degli accordi a norma di tale regolamento, e può riutilizzare tali accordi e valutazioni integralmente o parzialmente.***	(69) L'attuazione dello strumento InvestEU ECF dovrebbe basarsi su strumenti consolidati di monitoraggio e comunicazione ***e migliorarli in modo significativo***.

Or. en

Emendamento 969
Jens Geier

Proposta di regolamento
Considerando 69

Testo della Commissione	*Emendamento*
(69) Al fine di evitare inutili oneri amministrativi e garantire rapidità di mobilitazione e sostegno al mercato in modo continuativo nei vari periodi di programmazione, l'attuazione dello strumento InvestEU ECF si baserà sulla comunità esistente di partner esecutivi sottoposti a valutazione per pilastro nell'ambito del programma InvestEU, sugli accordi contrattuali e sui prodotti finanziari pertinenti. Inoltre, al fine di garantire una sana gestione finanziaria, una più rapida diffusione e la semplificazione per le entità incaricate, l'attuazione dello strumento InvestEU ECF dovrebbe basarsi su accordi esistenti, su modelli per le disposizioni giuridiche e contrattuali, nonché su strumenti consolidati di monitoraggio e comunicazione. Ciò permette di migliorare l'impatto del sostegno dell'Unione e di concentrarsi maggiormente sull'efficacia del sostegno ai destinatari finali. La Commissione può fare affidamento sugli accordi con i partner esecutivi conclusi a norma del regolamento (UE) 2021/253 e sulle valutazioni effettuate da essa stessa o da altri soggetti nel contesto degli accordi a norma di tale regolamento, e può riutilizzare tali accordi e valutazioni integralmente o parzialmente.	(69) Al fine di evitare inutili oneri amministrativi e garantire rapidità di mobilitazione e sostegno al mercato in modo continuativo nei vari periodi di programmazione, l'attuazione dello strumento InvestEU ECF si baserà sulla comunità esistente di partner esecutivi sottoposti a valutazione per pilastro nell'ambito del programma InvestEU, sugli accordi contrattuali e sui prodotti finanziari pertinenti ***e sugli insegnamenti appresi***. Inoltre, al fine di garantire una sana gestione finanziaria, una più rapida diffusione e la semplificazione per le entità incaricate, l'attuazione dello strumento InvestEU ECF dovrebbe basarsi su accordi esistenti, su modelli per le disposizioni giuridiche e contrattuali, nonché su strumenti consolidati di monitoraggio e comunicazione. Ciò permette di migliorare l'impatto del sostegno dell'Unione e di concentrarsi maggiormente sull'efficacia del sostegno ai destinatari finali. La Commissione può fare affidamento sugli accordi con i partner esecutivi conclusi a norma del regolamento (UE) 2021/253 e sulle valutazioni effettuate da essa stessa o da altri soggetti nel contesto degli accordi a norma di tale regolamento, e può riutilizzare tali accordi e valutazioni integralmente o parzialmente. ***La Commissione europea dovrebbe inoltre valutare come ridurre gli oneri amministrativi a carico delle banche di promozione che gravano tra queste ultime e la BEI per quanto riguarda l'amministrazione delle garanzie finanziarie.***

Emendamento 970
Marc Botenga

Proposta di regolamento
Considerando 70

Testo della Commissione	*Emendamento*
(70) Per offrire ai partner esecutivi un accesso più ampio allo strumento InvestEU ECF, la Commissione dovrebbe poter concludere accordi in regime di gestione indiretta con tutte le categorie di entità elencate all'articolo 62, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE, Euratom) 2024/2059. Al fine di sbloccare capitali privati, è opportuno che anche organismi di diritto privato di uno Stato membro o di diritto dell'Unione stabiliti in uno Stato membro siano idonei ad essere incaricati, in via eccezionale e previa valutazione per pilastro positiva, dell'esecuzione degli strumenti finanziari o delle garanzie di bilancio, anche in combinazione con sovvenzioni o altre forme di sostegno a fondo perduto nell'ambito di operazioni di finanziamento misto, nella misura in cui tali organismi siano dotati di sufficienti garanzie finanziarie. Tali organismi dovrebbero essere selezionati tenendo debitamente conto della natura dello strumento finanziario o della garanzia di bilancio da eseguire, dell'esperienza e della capacità finanziaria e operativa di tali organismi, nonché delle loro norme e procedure per verificare la sostenibilità economica dei progetti dei destinatari finali. La selezione dovrebbe essere trasparente e giustificata da ragioni oggettive e non dovrebbe dare luogo a conflitti d'interessi.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 971
Benedetta Scuderi

Proposta di regolamento
Considerando 70

Testo della Commissione	*Emendamento*
(70) Per offrire ai partner esecutivi un accesso più ampio allo strumento InvestEU ECF, la Commissione dovrebbe poter concludere accordi in regime di gestione indiretta con tutte le categorie di entità elencate all'articolo 62, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE, Euratom) 2024/2059. ***Al fine di sbloccare capitali privati, è opportuno che anche organismi di diritto privato di uno Stato membro o di diritto dell'Unione stabiliti in uno Stato membro siano idonei ad essere incaricati, in via eccezionale e previa valutazione per pilastro positiva, dell'esecuzione degli strumenti finanziari o delle garanzie di bilancio, anche in combinazione con sovvenzioni o altre forme di sostegno a fondo perduto nell'ambito di operazioni di finanziamento misto, nella misura in cui tali organismi siano dotati di sufficienti garanzie finanziarie. Tali organismi dovrebbero essere selezionati tenendo debitamente conto della natura dello strumento finanziario o della garanzia di bilancio da eseguire, dell'esperienza e della capacità finanziaria e operativa di tali organismi, nonché delle loro norme e procedure per verificare la sostenibilità economica dei progetti dei destinatari finali. La selezione dovrebbe essere trasparente e giustificata da ragioni oggettive e non dovrebbe dare luogo a conflitti d'interessi.***	(70) Per offrire ai partner esecutivi un accesso più ampio allo strumento InvestEU ECF, la Commissione dovrebbe poter concludere accordi in regime di gestione indiretta con tutte le categorie di entità elencate all'articolo 62, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE, Euratom) 2024/2059.

Or. en

Emendamento 972

Christian Ehler, Oliver Schenk, Matej Tonin, Adina Vălean, Pilar del Castillo Vera, Hildegard Bentele, Angelika Niebler, Radan Kanev, Susana Solís Pérez, Virgil-Daniel Popescu

Proposta di regolamento
Considerando 70

Testo della Commissione	*Emendamento*
(70) Per offrire ai partner esecutivi un accesso più ampio allo strumento InvestEU ECF, la Commissione dovrebbe poter concludere accordi in regime di gestione indiretta con tutte le categorie di entità elencate all'articolo 62, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE, Euratom) 2024/2059. Al fine di sbloccare capitali privati, è opportuno che anche organismi di diritto privato di uno Stato membro o di diritto dell'Unione stabiliti in uno Stato membro siano idonei ad essere incaricati, ***in via eccezionale e*** previa valutazione per pilastro positiva, dell'esecuzione degli strumenti finanziari o delle garanzie di bilancio, anche in combinazione con sovvenzioni o altre forme di sostegno a fondo perduto nell'ambito di operazioni di finanziamento misto, nella misura in cui tali organismi siano dotati di sufficienti garanzie finanziarie. Tali organismi dovrebbero essere selezionati tenendo debitamente conto della natura dello strumento finanziario o della garanzia di bilancio da eseguire, dell'esperienza e della capacità finanziaria e operativa di tali organismi, nonché delle loro norme e procedure per verificare la sostenibilità economica dei progetti dei destinatari finali. La selezione dovrebbe essere trasparente e giustificata da ragioni oggettive e non dovrebbe dare luogo a conflitti d'interessi.	(70) Per offrire ai partner esecutivi un accesso più ampio allo strumento InvestEU ECF, la Commissione dovrebbe poter concludere accordi in regime di gestione indiretta con tutte le categorie di entità elencate all'articolo 62, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE, Euratom) 2024/2059. Al fine di sbloccare capitali privati, è opportuno che anche organismi di diritto privato di uno Stato membro o di diritto dell'Unione stabiliti in uno Stato membro siano idonei ad essere incaricati, previa valutazione per pilastro positiva, dell'esecuzione degli strumenti finanziari o delle garanzie di bilancio, anche in combinazione con sovvenzioni o altre forme di sostegno a fondo perduto nell'ambito di operazioni di finanziamento misto, nella misura in cui tali organismi siano dotati di sufficienti garanzie finanziarie. ***In linea con l'obiettivo di attirare gli investimenti privati e migliorare l'efficienza nell'assegnazione delle risorse dell'Unione, tali organismi dovrebbero attuare una quota minima di tali strumenti. Pertanto, almeno il 20 % del volume totale delle garanzie di bilancio e degli strumenti finanziari a norma del presente regolamento dovrebbe essere affidato a organismi di diritto privato. Tale requisito dovrebbe essere vincolante e garantito per tutta la durata dell'attuazione del Fondo.*** Tali organismi dovrebbero essere selezionati tenendo debitamente conto della natura dello strumento finanziario o della garanzia di bilancio da eseguire, dell'esperienza e della capacità finanziaria e operativa di tali organismi, nonché delle loro norme e procedure per verificare la sostenibilità

economica dei progetti dei destinatari finali. La selezione dovrebbe essere trasparente e giustificata da ragioni oggettive e non dovrebbe dare luogo a conflitti d'interessi.

Or. en

Emendamento 973
Radan Kanev

Proposta di regolamento
Considerando 70 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(70 bis) Le autorità regionali e locali, le banche al dettaglio regionali, le banche e gli istituti di promozione regionali o locali e altri enti pubblici o intermediari finanziari a livello subnazionale sono spesso più vicini alle esigenze di investimento, alle lacune del mercato e alle opportunità di progetto pertinenti agli obiettivi dell'ECF. Il loro coinvolgimento può migliorare l'orientamento territoriale, l'addizionalità e l'efficacia del sostegno nell'ambito dello strumento InvestEU ECF. Essi dovrebbero pertanto essere in grado, con l'accordo dello Stato membro interessato, di mettere a disposizione del comparto dello Stato membro contributi a sostegno di operazioni o priorità di investimento connesse al territorio, al settore o alla zona di investimento interessati, a condizione che tali contributi rimangano coerenti con gli obiettivi dello strumento InvestEU ECF e con le priorità stabilite per tale comparto. Il presente regolamento dovrebbe pertanto prevedere sia una norma di abilitazione orizzontale in merito a tali contributi aggiuntivi sia una norma specifica che ne disciplini l'uso nell'ambito del comparto degli Stati membri, imponendo nel contempo alla Commissione di adottare orientamenti su

tali questioni specifiche.

Or. en

Emendamento 974
Christian Ehler, Oliver Schenk, Matej Tonin, Adina Vălean, Pilar del Castillo Vera, Hildegard Bentele, Angelika Niebler, Wouter Beke, Virgil-Daniel Popescu, Susana Solís Pérez, Dimitris Tsiodras

Proposta di regolamento
Considerando 72

Testo della Commissione	*Emendamento*
(72) Al fine di garantire la coerenza nell'esecuzione delle garanzie di bilancio, degli strumenti finanziari e delle operazioni di finanziamento misto nell'ambito di diversi programmi dell'Unione, la Commissione dovrebbe elaborare orientamenti che includano modalità tecniche, termini e condizioni per l'impiego di tali forme di sostegno nell'ambito di detti programmi.	(72) Al fine di garantire la coerenza nell'esecuzione delle garanzie di bilancio, degli strumenti finanziari e delle operazioni di finanziamento misto nell'ambito di diversi programmi dell'Unione, la Commissione dovrebbe elaborare orientamenti che includano modalità tecniche, termini e condizioni per l'impiego di tali forme di sostegno nell'ambito di detti programmi***, in consultazione con i partner esecutivi, e promuovendo in tal modo la possibilità di riutilizzare gli accordi di garanzia InvestEU esistenti***. ***Gli accordi di garanzia che sono trasferiti da InvestEU allo strumento InvestEU ECF dovrebbero essere modificati in modo da riflettere l'architettura tematica e finanziaria dello strumento ECF InvestEU.***

Or. en

Emendamento 975
Aura Salla

Proposta di regolamento
Considerando 72

Testo della Commissione	*Emendamento*
(72) Al fine di garantire la coerenza nell'esecuzione delle garanzie di bilancio,	(72) Al fine di garantire la coerenza nell'esecuzione delle garanzie di bilancio,

degli strumenti finanziari e delle operazioni di finanziamento misto nell'ambito di diversi programmi dell'Unione, la Commissione dovrebbe elaborare orientamenti che includano modalità tecniche, termini e condizioni per l'impiego di tali forme di sostegno nell'ambito di detti programmi.	degli strumenti finanziari e delle operazioni di finanziamento misto nell'ambito di diversi programmi dell'Unione ***all'interno dell'UE***, la Commissione dovrebbe elaborare orientamenti che includano modalità tecniche, termini e condizioni per l'impiego di tali forme di sostegno nell'ambito di detti programmi***, in consultazione con i partner esecutivi, e promuovendo in tal modo la possibilità di riutilizzare gli accordi di garanzia InvestEU esistenti***.

Or. en

Motivazione

Per garantire la certezza del diritto e la continuità, il regolamento dovrebbe consentire allo strumento InvestEU ECF di basarsi sui partner esecutivi esistenti, sugli accordi di garanzia e sui prodotti finanziari valutati per pilastro. Le disposizioni tecniche dovrebbero essere elaborate in consultazione con i partner esecutivi e basarsi, se del caso, sulle loro norme, politiche e procedure stabilite.

Emendamento 976
Thomas Pellerin-Carlin, Yannis Maniatis, Christophe Clergeau, Pierre Jouvet, Raphaël Glucksmann

Proposta di regolamento
Considerando 73

Testo della Commissione	*Emendamento*
(73) Al fine di rispettare le prescrizioni del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, il presente regolamento dovrebbe stabilire un importo massimo della garanzia di bilancio nell'ambito dello strumento InvestEU ECF, un tasso di copertura per tale garanzia di bilancio in linea con l'articolo 214, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 e l'obbligo per la Commissione di valutare ogni anno tale tasso di copertura conformemente alla valutazione di cui all'articolo 41, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 e in linea con il quadro di gestione dei rischi della Commissione ***e la***	(73) Al fine di rispettare le prescrizioni del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, il presente regolamento dovrebbe stabilire un importo massimo della garanzia di bilancio nell'ambito dello strumento InvestEU ECF, un tasso di copertura per tale garanzia di bilancio in linea con l'articolo 214, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 e l'obbligo per la Commissione di valutare ogni anno tale tasso di copertura conformemente alla valutazione di cui all'articolo 41, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 e in linea con il quadro di gestione dei rischi della Commissione.

possibilità per soggetti e paesi terzi di contribuire specificamente allo strumento InvestEU ECF.

Or. en

Emendamento 977
Marc Botenga

Proposta di regolamento
Considerando 75 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(75 bis) L'impatto dello strumento InvestEU su taluni settori chiave è troppo limitato. Solo il 6,4 % delle operazioni nell'ambito dell'attuale QFP è dedicato alle infrastrutture e alle competenze sociali. La domanda del settore privato in tale ambito non è soddisfatta, il che comporta prestazioni insoddisfacenti sotto questo profilo rispetto alle attività del settore pubblico. Per tale motivo è giustificato disporre di bilanci distinti per gli obiettivi sociali e ambientali nell'ambito dello strumento InvestEU.

Or. en

Emendamento 978
Julie Rechagneux, Aleksandar Nikolic, Mélanie Disdier

Proposta di regolamento
Considerando 76

Testo della Commissione	*Emendamento*
(76) Considerando che le start-up e le scale-up innovative europee rappresentano motori di crescita e competitività essenziali e riconoscendo i persistenti ostacoli che incontrano nell'accesso ai necessari finanziamenti nell'Unione, lo strumento InvestEU ECF dovrebbe fornire un	(76) Considerando che le start-up e le scale-up innovative europee rappresentano motori di crescita e competitività essenziali e riconoscendo i persistenti ostacoli che incontrano nell'accesso ai necessari finanziamenti nell'Unione, lo strumento InvestEU ECF dovrebbe fornire un

sostegno finanziario mirato alle imprese in crescita e in espansione nell'Unione in tutte le fasi, da quelle di creazione e di avviamento fino a quelle di espansione e di produzione industriale. Lo strumento InvestEU ECF dovrebbe fornire finanziamenti diretti e indiretti alle imprese europee al fine di attrarre investitori privati, sbloccando in tal modo il pieno potenziale della capacità imprenditoriale e degli investimenti europei. In tal modo si darà impulso alle start-up e alle scale-up e si rafforzerà la leadership globale dell'Unione per quanto riguarda la tecnologia e l'industria, colmando nel contempo i divari europei in materia di innovazione e investimenti e realizzando le ambizioni dell'Unione del risparmio e degli investimenti. Lo strumento InvestEU ECF includerebbe un dispositivo volto a garantire che le imprese a forte crescita che sviluppano o applicano tecnologie innovative, anche in settori importanti per gli interessi strategici e la sicurezza economica dell'Unione, possano accedere a capitali adeguati per espandere le loro attività. Ciò permetterà di mobilitare investimenti dai mercati dei capitali europei, in linea con le priorità strategiche dell'Unione.

sostegno finanziario mirato alle imprese in crescita e in espansione nell'Unione in tutte le fasi, da quelle di creazione e di avviamento fino a quelle di espansione e di produzione industriale. Lo strumento InvestEU ECF dovrebbe fornire finanziamenti diretti e indiretti alle imprese europee al fine di attrarre investitori privati, sbloccando in tal modo il pieno potenziale della capacità imprenditoriale e degli investimenti europei. In tal modo si darà impulso alle start-up e alle scale-up e si rafforzerà la leadership globale dell'Unione per quanto riguarda la tecnologia e l'industria, colmando nel contempo i divari europei in materia di innovazione e investimenti e realizzando le ambizioni dell'Unione del risparmio e degli investimenti. Lo strumento InvestEU ECF includerebbe un dispositivo volto a garantire che le imprese a forte crescita che sviluppano o applicano tecnologie innovative, anche in settori importanti per gli interessi strategici e la sicurezza economica dell'Unione, possano accedere a capitali adeguati per espandere le loro attività. Ciò permetterà di mobilitare investimenti dai mercati dei capitali europei, in linea con le priorità strategiche dell'Unione. ***A tal fine, è opportuno stabilire uno specifico processo di qualificazione per verificare che gli investitori privati che coinvestono con lo strumento InvestEU ECF rispettino gli orientamenti in materia di investimenti di cui al considerando 67. Gli investitori che soddisfano tali requisiti dovrebbero essere riconosciuti come partner di coinvestimento nel quadro dello strumento InvestEU ECF. Tale riconoscimento dovrebbe facilitare la mobilitazione strutturata di capitale privato a sostegno delle priorità strategiche dell'Unione attraverso modalità di coinvestimento semplificate e su misura. Ciò non dovrebbe tuttavia costituire un affidamento di compiti di bilancio ai sensi dell'articolo 62 del***

regolamento finanziario.

Or. en

Emendamento 979
Nicola Procaccini, Carlo Fidanza, Alessandro Ciriani, Elena Donazzan, Pietro Fiocchi, Lara Magoni, Francesco Torselli, Mariateresa Vivaldini

Proposta di regolamento
Considerando 76

Testo della Commissione	*Emendamento*
(76) Considerando che le start-up e le scale-up innovative europee rappresentano motori di crescita e competitività essenziali e riconoscendo i persistenti ostacoli che incontrano nell'accesso ai necessari finanziamenti nell'Unione, lo strumento InvestEU ECF dovrebbe fornire un sostegno finanziario mirato alle imprese in crescita e in espansione nell'Unione in tutte le fasi, da quelle di creazione e di avviamento fino a quelle di espansione e di produzione industriale. Lo strumento InvestEU ECF dovrebbe fornire finanziamenti diretti e indiretti alle imprese europee al fine di attrarre investitori privati, sbloccando in tal modo il pieno potenziale della capacità imprenditoriale e degli investimenti europei. In tal modo si darà impulso alle start-up e alle scale-up e si rafforzerà la leadership globale dell'Unione per quanto riguarda la tecnologia e l'industria, colmando nel contempo i divari europei in materia di innovazione e investimenti e realizzando le ambizioni dell'Unione del risparmio e degli investimenti. Lo strumento InvestEU ECF includerebbe un dispositivo volto a garantire che le imprese a forte crescita che sviluppano o applicano tecnologie innovative, anche in settori importanti per gli interessi strategici e la sicurezza economica dell'Unione, possano accedere a capitali adeguati per espandere le loro attività. Ciò permetterà di mobilitare	(76) Considerando che le start-up e le scale-up innovative europee rappresentano motori di crescita e competitività essenziali e riconoscendo i persistenti ostacoli che incontrano nell'accesso ai necessari finanziamenti nell'Unione, lo strumento InvestEU ECF dovrebbe fornire un sostegno finanziario mirato alle imprese in crescita e in espansione nell'Unione in tutte le fasi, da quelle di creazione e di avviamento fino a quelle di espansione e di produzione industriale. Lo strumento InvestEU ECF dovrebbe fornire finanziamenti diretti e indiretti alle imprese europee al fine di attrarre investitori privati, sbloccando in tal modo il pieno potenziale della capacità imprenditoriale e degli investimenti europei. In tal modo si darà impulso alle start-up e alle scale-up e si rafforzerà la leadership globale dell'Unione per quanto riguarda la tecnologia e l'industria, colmando nel contempo i divari europei in materia di innovazione e investimenti e realizzando le ambizioni dell'Unione del risparmio e degli investimenti. Lo strumento InvestEU ECF includerebbe un dispositivo volto a garantire che le imprese a forte crescita che sviluppano o applicano tecnologie innovative, anche in settori importanti per gli interessi strategici e la sicurezza economica dell'Unione, possano accedere a capitali adeguati per espandere le loro attività. Ciò permetterà di mobilitare

investimenti dai mercati dei capitali europei, in linea con le priorità strategiche dell'Unione.	investimenti dai mercati dei capitali europei, in linea con le priorità strategiche dell'Unione. ***È opportuno prestare particolare attenzione alle tecnologie elencate all'articolo 4 del regolamento (UE) 2024/1735 (normativa sull'industria a zero emissioni nette), in linea con il principio della neutralità tecnologica.***

Or. en

Emendamento 980
Radan Kanev, Eszter Lakos, Miriam Lexmann, Paulius Saudargas

Proposta di regolamento
Considerando 76

Testo della Commissione	*Emendamento*
(76) Considerando che le start-up e le scale-up innovative europee rappresentano motori di crescita e competitività essenziali e riconoscendo i persistenti ostacoli che incontrano nell'accesso ai necessari finanziamenti nell'Unione, lo strumento InvestEU ECF dovrebbe fornire un sostegno finanziario mirato alle imprese in crescita e in espansione nell'Unione in tutte le fasi, da quelle di creazione e di avviamento fino a quelle di espansione e di produzione industriale. Lo strumento InvestEU ECF dovrebbe fornire finanziamenti diretti e indiretti alle imprese europee al fine di attrarre investitori privati, sbloccando in tal modo il pieno potenziale della capacità imprenditoriale e degli investimenti europei. In tal modo si darà impulso alle start-up e alle scale-up e si rafforzerà la leadership globale dell'Unione per quanto riguarda la tecnologia e l'industria, colmando nel contempo i divari europei in materia di innovazione e investimenti e realizzando le ambizioni dell'Unione del risparmio e degli investimenti. Lo strumento InvestEU ECF includerebbe un dispositivo volto a garantire che le imprese a forte crescita che	(76) Considerando che le start-up e le scale-up innovative europee rappresentano motori di crescita e competitività essenziali e riconoscendo i persistenti ostacoli che incontrano nell'accesso ai necessari finanziamenti nell'Unione, lo strumento InvestEU ECF dovrebbe fornire un sostegno finanziario mirato alle imprese in crescita e in espansione nell'Unione in tutte le fasi, da quelle di creazione e di avviamento fino a quelle di espansione e di produzione industriale***, sostenendo nel contempo la competitività in tutta l'Unione in modo geograficamente equilibrato***. Lo strumento InvestEU ECF dovrebbe fornire finanziamenti diretti e indiretti alle imprese europee al fine di attrarre investitori privati, sbloccando in tal modo il pieno potenziale della capacità imprenditoriale e degli investimenti europei. In tal modo si darà impulso alle start-up e alle scale-up e si rafforzerà la leadership globale dell'Unione per quanto riguarda la tecnologia e l'industria, colmando nel contempo i divari europei in materia di innovazione e investimenti e realizzando le ambizioni dell'Unione del risparmio e degli investimenti. Lo

sviluppano o applicano tecnologie innovative, anche in settori importanti per gli interessi strategici e la sicurezza economica dell'Unione, possano accedere a capitali adeguati per espandere le loro attività. Ciò permetterà di mobilitare investimenti dai mercati dei capitali europei, in linea con le priorità strategiche dell'Unione.

strumento InvestEU ECF includerebbe un dispositivo volto a garantire che le imprese a forte crescita che sviluppano o applicano tecnologie innovative, anche in settori importanti per gli interessi strategici e la sicurezza economica dell'Unione, possano accedere a capitali adeguati per espandere le loro attività. Ciò permetterà di mobilitare investimenti dai mercati dei capitali europei, in linea con le priorità strategiche dell'Unione.

Or. en

Emendamento 981
Matej Tonin, Davor Ivo Stier

Proposta di regolamento
Considerando 76

Testo della Commissione	*Emendamento*
(76) Considerando che le start-up e le scale-up innovative europee rappresentano motori di crescita e competitività essenziali e riconoscendo i persistenti ostacoli che incontrano nell'accesso ai necessari finanziamenti nell'Unione, lo strumento InvestEU ECF dovrebbe fornire un sostegno finanziario mirato alle imprese in crescita e in espansione nell'Unione in tutte le fasi, da quelle di creazione e di avviamento fino a quelle di espansione e di produzione industriale. Lo strumento InvestEU ECF dovrebbe fornire finanziamenti diretti e indiretti alle imprese europee al fine di attrarre investitori privati, sbloccando in tal modo il pieno potenziale della capacità imprenditoriale e degli investimenti europei. In tal modo si darà impulso alle start-up e alle scale-up e si rafforzerà la leadership globale dell'Unione per quanto riguarda la tecnologia e l'industria, colmando nel contempo i divari europei in materia di innovazione e investimenti e realizzando le ambizioni dell'Unione del risparmio e degli	(76) Considerando che le start-up e le scale-up innovative europee rappresentano motori di crescita e competitività essenziali e riconoscendo i persistenti ostacoli che incontrano nell'accesso ai necessari finanziamenti nell'Unione, lo strumento InvestEU ECF dovrebbe fornire un sostegno finanziario mirato alle imprese in crescita e in espansione nell'Unione in tutte le fasi, da quelle di creazione e di avviamento fino a quelle di espansione e di produzione industriale. Lo strumento InvestEU ECF dovrebbe fornire finanziamenti diretti e indiretti alle imprese europee al fine di attrarre investitori privati, sbloccando in tal modo il pieno potenziale della capacità imprenditoriale e degli investimenti europei. In tal modo si darà impulso alle start-up e alle scale-up e si rafforzerà la leadership globale dell'Unione per quanto riguarda la tecnologia e l'industria, colmando nel contempo i divari europei in materia di innovazione e investimenti e realizzando le ambizioni dell'Unione del risparmio e degli

investimenti. Lo strumento InvestEU ECF includerebbe un dispositivo volto a garantire che le imprese a forte crescita che sviluppano o applicano tecnologie innovative, anche in settori importanti per gli interessi strategici e la sicurezza economica dell'Unione, possano accedere a capitali adeguati per espandere le loro attività. Ciò permetterà di mobilitare investimenti dai mercati dei capitali europei, in linea con le priorità strategiche dell'Unione.

investimenti. Lo strumento InvestEU ECF includerebbe un dispositivo volto a garantire che le imprese a forte crescita che sviluppano o applicano tecnologie innovative, ***quali il nucleare avanzato e il ciclo del combustibile,*** anche in settori importanti per gli interessi strategici e la sicurezza economica dell'Unione, possano accedere a capitali adeguati per espandere le loro attività. Ciò permetterà di mobilitare investimenti dai mercati dei capitali europei, in linea con le priorità strategiche dell'Unione.

Or. en

Emendamento 982
Georgiana Teodorescu

Proposta di regolamento
Considerando 76

Testo della Commissione	*Emendamento*
(76) Considerando che le start-up e le scale-up innovative europee rappresentano motori di crescita e competitività essenziali e riconoscendo i persistenti ostacoli che incontrano nell'accesso ai necessari finanziamenti nell'Unione, lo strumento InvestEU ECF dovrebbe fornire un sostegno finanziario mirato alle imprese in crescita e in espansione nell'Unione in tutte le fasi, da quelle di creazione e di avviamento fino a quelle di espansione e di produzione industriale. Lo strumento InvestEU ECF dovrebbe fornire finanziamenti diretti e indiretti alle imprese europee al fine di attrarre investitori privati, sbloccando in tal modo il pieno potenziale della capacità imprenditoriale e degli investimenti europei. In tal modo si darà impulso alle start-up e alle scale-up e si rafforzerà la leadership globale dell'Unione per quanto riguarda la tecnologia e l'industria, colmando nel contempo i divari europei in materia di	(76) Considerando che le start-up e le scale-up innovative europee rappresentano motori di crescita e competitività essenziali e riconoscendo i persistenti ostacoli che incontrano nell'accesso ai necessari finanziamenti nell'Unione, lo strumento InvestEU ECF dovrebbe fornire un sostegno finanziario mirato alle imprese in crescita e in espansione nell'Unione in tutte le fasi, da quelle di creazione e di avviamento fino a quelle di espansione e di produzione industriale. Lo strumento InvestEU ECF dovrebbe fornire finanziamenti diretti e indiretti alle imprese europee al fine di attrarre investitori privati, sbloccando in tal modo il pieno potenziale della capacità imprenditoriale e degli investimenti europei. In tal modo si darà impulso alle start-up e alle scale-up e si rafforzerà la leadership globale dell'Unione per quanto riguarda la tecnologia e l'industria, colmando nel contempo i divari europei in materia di

innovazione e investimenti e realizzando le ambizioni dell'Unione del risparmio e degli investimenti. Lo strumento InvestEU ECF includerebbe un dispositivo volto a garantire che le imprese a forte crescita che sviluppano o applicano tecnologie innovative, anche in settori importanti per gli interessi strategici e la sicurezza economica dell'Unione, possano accedere a capitali adeguati per espandere le loro attività. Ciò permetterà di mobilitare investimenti dai mercati dei capitali europei, in linea con le priorità strategiche dell'Unione.	innovazione e investimenti e realizzando le ambizioni dell'Unione del risparmio e degli investimenti. Lo strumento InvestEU ECF includerebbe un dispositivo volto a garantire che le imprese a forte crescita che sviluppano o applicano tecnologie innovative, ***quali il nucleare avanzato e il ciclo del combustibile,*** anche in settori importanti per gli interessi strategici e la sicurezza economica dell'Unione, possano accedere a capitali adeguati per espandere le loro attività. Ciò permetterà di mobilitare investimenti dai mercati dei capitali europei, in linea con le priorità strategiche dell'Unione.

Or. en

Motivazione

Lo scopo è quello di evitare di riprodurre l'esclusione prevista dal precedente quadro normativo del fondo ai sensi del regolamento (UE) 2021/523, il cui allegato V, sezione B, punto 11, esclude il sostegno alle attività legate al settore nucleare.

Emendamento 983
Paulo Cunha

Proposta di regolamento
Considerando 76

Testo della Commissione	*Emendamento*
(76) Considerando che le start-up e le scale-up innovative europee rappresentano motori di crescita e competitività essenziali e riconoscendo i persistenti ostacoli che incontrano nell'accesso ai necessari finanziamenti nell'Unione, lo strumento InvestEU ECF dovrebbe fornire un sostegno finanziario mirato alle ***imprese*** in crescita e in espansione nell'Unione in tutte le fasi, da quelle di creazione e di avviamento fino a quelle di espansione e di produzione industriale. Lo strumento InvestEU ECF dovrebbe fornire finanziamenti diretti e indiretti alle imprese europee al fine di attrarre investitori	(76) Considerando che le start-up e le scale-up innovative europee rappresentano motori di crescita e competitività essenziali e riconoscendo i persistenti ostacoli che incontrano nell'accesso ai necessari finanziamenti nell'Unione, lo strumento InvestEU ECF dovrebbe fornire un sostegno finanziario mirato alle ***soluzioni innovative*** in crescita e in espansione nell'Unione in tutte le fasi, da quelle di creazione e di avviamento fino a quelle di espansione***, prima applicazione industriale*** e di produzione industriale. Lo strumento InvestEU ECF dovrebbe fornire finanziamenti diretti e indiretti alle imprese

privati, sbloccando in tal modo il pieno potenziale della capacità imprenditoriale e degli investimenti europei. In tal modo si darà impulso alle start-up e alle scale-up e si rafforzerà la leadership globale dell'Unione per quanto riguarda la tecnologia e l'industria, colmando nel contempo i divari europei in materia di innovazione e investimenti e realizzando le ambizioni dell'Unione del risparmio e degli investimenti. Lo strumento InvestEU ECF includerebbe un dispositivo volto a garantire che le imprese a forte crescita che sviluppano o applicano tecnologie innovative, anche in settori importanti per gli interessi strategici e la sicurezza economica dell'Unione, possano accedere a capitali adeguati per espandere le loro attività. Ciò permetterà di mobilitare investimenti dai mercati dei capitali europei, in linea con le priorità strategiche dell'Unione.

europee al fine di attrarre investitori privati, sbloccando in tal modo il pieno potenziale della capacità imprenditoriale e degli investimenti europei. In tal modo si darà impulso alle start-up e alle scale-up e si rafforzerà la leadership globale dell'Unione per quanto riguarda la tecnologia e l'industria, colmando nel contempo i divari europei in materia di innovazione e investimenti e realizzando le ambizioni dell'Unione del risparmio e degli investimenti. Lo strumento InvestEU ECF includerebbe un dispositivo volto a garantire che le imprese a forte crescita che sviluppano o applicano tecnologie innovative, anche in settori importanti per gli interessi strategici e la sicurezza economica dell'Unione, possano accedere a capitali adeguati per espandere le loro attività. Ciò permetterà di mobilitare investimenti dai mercati dei capitali europei, in linea con le priorità strategiche dell'Unione.

Or. en

Emendamento 984
Benedetta Scuderi

Proposta di regolamento
Considerando 76 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(76 bis) Il potenziale di investimento nella produzione di energia rinnovabile, nonché nell'efficienza energetica, nella ristrutturazione edilizia, nello stoccaggio, nelle reti intelligenti, nelle infrastrutture di ricarica e nelle pompe di calore da parte delle famiglie, delle PMI e dei comuni è significativo per conseguire gli obiettivi dell'Unione in materia di clima, energia, competitività e resilienza. Le ricorrenti crisi dei prezzi dell'energia hanno dimostrato che la continua dipendenza dell'Unione dalle

importazioni di combustibili fossili impone un costo diretto e regressivo ai cittadini e alle imprese e che l'accelerazione degli investimenti nell'energia pulita guidati dai cittadini e dalle comunità costituisce sia una necessità economica che un imperativo strategico. Tali investimenti, tuttavia, continuano a incontrare ostacoli nell'ottenere finanziamenti adeguati e a prezzi accessibili, in quanto sono spesso su piccola scala, frammentati e percepiti come a rischio più elevato, pur rimanendo ad alta intensità di capitale per le famiglie, le comunità energetiche e le piccole imprese. Sebbene il sostegno diretto sotto forma di sovvenzioni per le famiglie e i consumatori con scarse risorse energetiche e vulnerabili sia fornito principalmente attraverso altri strumenti dell'Unione, compresi i piani NRP e il Fondo sociale per il clima, è necessaria un'ulteriore azione a livello dell'Unione per mobilitare investimenti privati, agevolare l'accesso ai finanziamenti, promuovere la competitività e migliorare l'accessibilità economica per le comunità energetiche, le PMI e altri attori locali. Per colmare tale deficit di finanziamento, lo strumento InvestEU ECF dovrebbe includere un apposito pacchetto di strumenti per la responsabilizzazione dei consumatori e delle comunità per sostenere gli investimenti delle famiglie, delle comunità energetiche, delle PMI, degli enti locali nella transizione energetica, anche attraverso garanzie, strumenti di capitale e quasi-capitale, prestiti a basso costo o convertibili e, se del caso, un sostegno complementare basato su sovvenzioni attraverso i pertinenti ambiti di intervento dell'ECF. Tale strumento dovrebbe sfruttare la capacità di garanzia degli strumenti finanziari a livello dell'Unione, compresi quelli attuati dalla Banca europea per gli investimenti e dalle banche di promozione nazionali, per mobilitare capitali privati, rafforzare la

partecipazione dei cittadini e delle comunità alla transizione energetica, rafforzare la competitività e l'accessibilità economica e accelerare la diffusione di tecnologie per l'energia pulita in linea con gli obiettivi energetici dell'Unione e con il pacchetto Energia dei cittadini.

Or. en

Emendamento 985
Thomas Pellerin-Carlin, Yannis Maniatis, Christophe Clergeau, Bruno Tobback, Nicolás González Casares, Pierre Jouvet, Raphaël Glucksmann

Proposta di regolamento
Considerando 76 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(76 bis) L'efficienza energetica rappresenta un triplice vantaggio per la competitività, gli obiettivi climatici e la sicurezza dell'Unione. Riducendo il consumo energetico, l'efficienza energetica non solo diminuisce la dipendenza dai combustibili importati, ma riduce anche le emissioni e rafforza l'indipendenza energetica. La Commissione europea stima che, per il solo settore dell'edilizia, gli investimenti nell'efficienza energetica richiederanno 242 miliardi di EUR all'anno nel corso di questo decennio[1 bis]. Investire nell'efficienza energetica produce un notevole rendimento economico, con ogni euro investito che si traduce in un risparmio di 12 EUR sui costi energetici nell'arco di vita degli investimenti nel settore degli alloggi [2 bis]. La Commissione, in cooperazione con il Gruppo Banca europea per gli investimenti e gli istituti nazionali di promozione, dovrebbe pertanto istituire un apposito strumento di prestito dell'UE per le ristrutturazioni nell'ambito dello strumento InvestEU del Fondo europeo per la competitività per mobilitare capitali privati, rafforzare le

catene del valore industriali dell'Unione e rafforzare la resilienza delle famiglie in tutta l'Unione.

[1 bis] ***Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio relativa all'inventario dello spettro radio [COM(2026) 118 final].***

[2 bis] ***Ibidem.***

Or. en

Emendamento 986
Miriam Lexmann, Paulius Saudargas

Proposta di regolamento
Considerando 76 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(76 bis) Lo strumento ECF Invest EU dovrebbe contribuire a diffondere l'eccellenza in modo più equilibrato dal punto di vista geografico; Al fine di sostenere le regioni meno sviluppate dell'UE, la Commissione europea dovrebbe destinare almeno il 25 % della dotazione dell'ECF attraverso inviti aperti rivolti ai soggetti registrati nelle regioni meno sviluppate per aumentare la competitività, sviluppare competenze e innovazione che aiuteranno le regioni ad affrontare sfide quali la carenza di innovazione e investimenti e la fuga di cervelli.

Or. en

Emendamento 987
Benedetta Scuderi

Proposta di regolamento
Considerando 76 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(76 ter) Nell'ambito del pacchetto di strumenti per la responsabilizzazione dei consumatori e delle comunità, uno strumento di finanziamento dell'UE dedicato alla ristrutturazione dovrebbe fornire prestiti per la ristrutturazione a condizioni accessibili e standardizzate ai proprietari di immobili, in particolare a coloro che non dispongono di un reddito disponibile sufficiente per intraprendere lavori di ristrutturazione ricorrendo a ulteriori mutui ipotecari; tali prestiti dovrebbero essere erogati tramite intermediari finanziari regionali e locali che operano in stretta collaborazione con i comuni e gli sportelli unici, integrando le sovvenzioni previste da altri programmi dell'Unione e nazionali, in conformità della direttiva (UE) 2024/1275. L'estensione della ristrutturazione edilizia rappresenta un investimento infrastrutturale strategico, che riduce la dipendenza dell'Unione dalle importazioni di combustibili fossili, rafforza la domanda di prodotti e servizi europei per le tecnologie pulite e accresce la competitività a lungo termine e la sicurezza energetica dell'ambiente edificato dell'Unione.

Or. en

Emendamento 988
Julie Rechagneux, Aleksandar Nikolic, Mélanie Disdier

Proposta di regolamento
Considerando 77

Testo della Commissione	*Emendamento*
(77) È opportuno istituire un servizio di consulenza sui progetti a sostegno degli obiettivi dell'ECF, sulla base del polo di consulenza InvestEU. Tale servizio dovrebbe unificare la consulenza a enti	(77) È opportuno istituire un servizio di consulenza sui progetti a sostegno degli obiettivi dell'ECF, sulla base del polo di consulenza InvestEU. Tale servizio dovrebbe unificare la consulenza a enti

pubblici e privati in tutta Europa, offrendo servizi su misura ai potenziali beneficiari, e contribuire allo sviluppo di una riserva di potenziali operazioni di investimento nell'ambito dell'ECF. Allo stesso tempo, i servizi di sostegno alle imprese, quali la rete dell'UE per le imprese, dovrebbero avere tra l'altro il ruolo di rendere le imprese europee più innovative e competitive, favorirne la crescita e l'espansione nel mercato unico, sensibilizzare e contribuire allo sviluppo di capacità in materia di accesso ai finanziamenti basati sul mercato dei capitali. Al fine di evitare inutili oneri amministrativi e garantire rapidità di mobilitazione e sostegno al mercato in modo continuativo, l'ECF può fare affidamento sulla comunità esistente di partner consultivi sottoposti a valutazione per pilastro nell'ambito del programma InvestEU.

pubblici e privati in tutta Europa, offrendo servizi su misura ai potenziali beneficiari, e contribuire allo sviluppo di una riserva di potenziali operazioni di investimento nell'ambito dell'ECF. Allo stesso tempo, i servizi di sostegno alle imprese, quali la rete dell'UE per le imprese, dovrebbero avere tra l'altro il ruolo di rendere le imprese europee più innovative e competitive, favorirne la crescita e l'espansione nel mercato unico, sensibilizzare e contribuire allo sviluppo di capacità in materia di accesso ai finanziamenti basati sul mercato dei capitali. Al fine di evitare inutili oneri amministrativi e garantire rapidità di mobilitazione e sostegno al mercato in modo continuativo, l'ECF può fare affidamento sulla comunità esistente di partner consultivi sottoposti a valutazione per pilastro nell'ambito del programma InvestEU. ***I partner consultivi che contribuiscono all'ECF dovrebbero dimostrare comprovate competenze tecniche e finanziarie, rispondente ai livelli di professionalità più elevati e conformarsi alle migliori pratiche del settore ed essere soggetti a solide garanzie per quanto riguarda la prevenzione, l'individuazione e la gestione di qualsiasi conflitto di interessi effettivo o potenziale, conformemente all'articolo 61 del regolamento finanziario. La loro selezione, i loro mandati e la loro remunerazione dovrebbero essere effettuati in modo trasparente, garantendo l'indipendenza e l'imparzialità della consulenza fornita ai potenziali beneficiari. La Commissione dovrebbe garantire un monitoraggio e una valutazione periodici delle prestazioni e dell'integrità dei partner consultivi e prevedere conseguenze adeguate in caso di mancato rispetto di tali requisiti.***

Or. en

Emendamento 989
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Raffaele Stancanelli, András Gyürk

Proposta di regolamento
Considerando 77

Testo della Commissione	*Emendamento*
(77) È opportuno istituire un servizio di consulenza sui progetti a sostegno degli obiettivi dell'ECF, sulla base del polo di consulenza InvestEU. Tale servizio dovrebbe unificare la consulenza a enti pubblici e privati in tutta Europa, offrendo servizi su misura ai potenziali beneficiari, e contribuire allo sviluppo di una riserva di potenziali operazioni di investimento nell'ambito dell'ECF. Allo stesso tempo, i servizi di sostegno alle imprese, quali la rete dell'UE per le imprese, dovrebbero avere tra l'altro il ruolo di rendere le imprese europee più innovative e competitive, favorirne la crescita e l'espansione nel mercato unico, sensibilizzare e contribuire allo sviluppo di capacità in materia di accesso ai finanziamenti basati sul mercato dei capitali. Al fine di evitare inutili oneri amministrativi e garantire rapidità di mobilitazione e sostegno al mercato in modo continuativo, l'ECF può fare affidamento sulla comunità esistente di partner consultivi sottoposti a valutazione per pilastro nell'ambito del programma InvestEU.	(77) È opportuno istituire un servizio di consulenza sui progetti a sostegno degli obiettivi dell'ECF, sulla base del polo di consulenza InvestEU. Tale servizio dovrebbe unificare la consulenza a enti pubblici e privati in tutta Europa, offrendo servizi su misura ai potenziali beneficiari, e contribuire allo sviluppo di una riserva di potenziali operazioni di investimento nell'ambito dell'ECF. ***La consulenza sui progetti garantisce inoltre un sostegno accessibile e su misura alle microimprese e alle piccole imprese, anche attraverso la cooperazione con le organizzazioni imprenditoriali e le reti territoriali, che svolgono un ruolo fondamentale nello sviluppo dei progetti e nella creazione di capacità a livello locale.*** Allo stesso tempo, i servizi di sostegno alle imprese, quali la rete dell'UE per le imprese, dovrebbero avere tra l'altro il ruolo di rendere le imprese europee più innovative e competitive, favorirne la crescita e l'espansione nel mercato unico ***e oltre***, sensibilizzare e contribuire allo sviluppo di capacità in materia di accesso ai finanziamenti basati sul mercato dei capitali. Al fine di evitare inutili oneri amministrativi e garantire rapidità di mobilitazione e sostegno al mercato in modo continuativo, l'ECF può fare affidamento sulla comunità esistente di partner consultivi sottoposti a valutazione per pilastro nell'ambito del programma InvestEU***, garantendo nel contempo un approccio aperto, inclusivo e accessibile che consenta il coinvolgimento di ulteriori soggetti interessati, in particolare quelli che rappresentano le microimprese e le piccole imprese***.

Or. en

Motivazione

Le microimprese e le piccole imprese dispongono di capacità amministrative e di sviluppo dei progetti inferiori rispetto alle imprese di maggiori dimensioni. È pertanto necessario che servizi efficaci di consulenza sui progetti si rivolgano specificamente tali imprese, avvalendosi della vicinanza e delle competenze delle organizzazioni imprenditoriali e delle reti territoriali.

Emendamento 990
Ondřej Krutílek

Proposta di regolamento
Considerando 77

Testo della Commissione	*Emendamento*
(77) È opportuno istituire un servizio di consulenza sui progetti a sostegno degli obiettivi dell'ECF, sulla base del polo di consulenza InvestEU. Tale servizio dovrebbe unificare la consulenza a enti pubblici e privati in tutta Europa, offrendo servizi su misura ai potenziali beneficiari, e contribuire allo sviluppo di una riserva di potenziali operazioni di investimento nell'ambito dell'ECF. Allo stesso tempo, i servizi di sostegno alle imprese, quali la rete dell'UE per le imprese, dovrebbero avere tra l'altro il ruolo di rendere le imprese europee più innovative e competitive, favorirne la crescita e l'espansione nel mercato unico, sensibilizzare e contribuire allo sviluppo di capacità in materia di accesso ai finanziamenti basati sul mercato dei capitali. Al fine di evitare inutili oneri amministrativi e garantire rapidità di mobilitazione e sostegno al mercato in modo continuativo, l'ECF può fare affidamento sulla comunità esistente di partner consultivi sottoposti a valutazione per pilastro nell'ambito del programma InvestEU.	(77) È opportuno istituire un servizio di consulenza sui progetti a sostegno degli obiettivi dell'ECF, sulla base del polo di consulenza InvestEU. Tale servizio dovrebbe unificare la consulenza a enti pubblici e privati in tutta Europa, offrendo servizi su misura ai potenziali beneficiari, e contribuire allo sviluppo di una riserva di potenziali operazioni di investimento nell'ambito dell'ECF***, compreso il sostegno allo sviluppo di progetti nell'ambito degli ecosistemi regionali dell'innovazione, al trasferimento tecnologico e alla collaborazione tra il mondo accademico e l'industria***. Allo stesso tempo, i servizi di sostegno alle imprese, quali la rete dell'UE per le imprese, dovrebbero avere tra l'altro il ruolo di rendere le imprese europee più innovative e competitive, favorirne la crescita e l'espansione nel mercato unico, sensibilizzare e contribuire allo sviluppo di capacità in materia di accesso ai finanziamenti basati sul mercato dei capitali. Al fine di evitare inutili oneri amministrativi e garantire rapidità di mobilitazione e sostegno al mercato in modo continuativo, l'ECF può fare affidamento sulla comunità esistente di partner consultivi sottoposti a valutazione

per pilastro nell'ambito del programma InvestEU.

Or. en

Emendamento 991
Benedetta Scuderi

Proposta di regolamento
Considerando 77 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(77 bis) L'economia sociale, che comprende circa 4,3 milioni di imprese e organizzazioni, tra cui cooperative, imprese sociali, fondazioni, società di mutuo soccorso e istituti di microfinanza, impiega circa 13,6 milioni di persone in tutta l'Unione e genera un fatturato stimato di 912,9 miliardi di EUR, contribuendo in modo significativo alla crescita economica, alla coesione sociale e alla creazione di posti di lavoro. Negli Stati membri in cui è più sviluppata, l'economia sociale rappresenta una quota sostanziale del PIL, raggiungendo, ad esempio, il 10 % in Francia, e costituisce un elemento centrale dell'ecosistema industriale "prossimità ed economia sociale" nell'ambito della strategia industriale dell'UE. Il piano d'azione per l'economia sociale della Commissione e le relative misure di attuazione riconoscono la capacità del settore di apportare benefici sociali, ambientali ed economici e chiedono un sostegno ad hoc in termini di strumenti di finanziamento, servizi di sviluppo delle imprese, assistenza tecnica e quadri strategici nazionali e dell'UE. L'economia sociale ha beneficiato con successo degli strumenti dell'UE, compreso l'apposito ambito di InvestEU 2020-2027, e dimostra un forte potenziale in termini di innovazione, resilienza e sviluppo locale sostenibile in tutti i settori. Il Fondo europeo per la competitività

dovrebbe garantire che i suoi ambiti di intervento, il sostegno di InvestEU e gli strumenti di sostegno tecnico e imprenditoriale rispondano adeguatamente alle esigenze specifiche degli attori dell'economia sociale, promuovendone la crescita, l'innovazione e il contributo allo sviluppo economico inclusivo, sostenibile e digitalizzato.

Or. en

Emendamento 992
Lina Gálvez, Elena Sancho Murillo, Nicolás González Casares, René Repasi, Sofie Eriksson, Bruno Tobback

Proposta di regolamento
Considerando 77 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(77 bis) A sostegno dell'attuazione dell'ECF e dei suoi ambiti di intervento, gli Stati membri possono designare e sostenere i punti di contatto nazionali. La Commissione dovrebbe collaborare con la rete dei punti di contatto nazionali per stimolare la cooperazione e facilitare lo scambio di esperienze, conoscenze e migliori pratiche al fine di aumentare l'efficacia dei servizi dei punti di contatto nazionali in tutta l'Unione. In tale contesto, la Commissione dovrebbe altresì garantire la fornitura tempestiva di informazioni pertinenti ai punti di contatto nazionali a sostegno del loro ruolo consultivo e di coordinamento. I punti di contatto nazionali saranno gestiti e finanziati dagli Stati membri, che possono, a loro discrezione, estendere ulteriormente i loro servizi a livello nazionale e subnazionale. I punti di contatto nazionali possono fornire, tra l'altro, servizi su misura di sostegno alle imprese e servizi di esame delle proposte a sostegno dei richiedenti che presentano domanda per la prima volta, volti a

ridurre gli ostacoli all'accesso e ad agevolare una partecipazione efficace, in collaborazione con la consulenza sui progetti dell'ECF e la rete dell'UE per le imprese. La Commissione europea promuoverà la cooperazione e le sinergie con le reti dei punti di contatto nazionali di altri programmi dell'UE, in particolare la rete dei punti di contatto nazionali di Orizzonte Europa.

Or. en

Emendamento 993
Radan Kanev

Proposta di regolamento
Considerando 77 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(77 bis) Al fine di garantire che l'ECF sostenga efficacemente la convergenza e impedisca un ulteriore ampliamento delle disparità regionali, occorre prestare particolare attenzione alle regioni e ai territori meno sviluppati che si trovano ad affrontare persistenti carenze di investimenti. La consulenza sui progetti e l'assistenza tecnica a norma del presente regolamento dovrebbero pertanto essere accessibili in modo proattivo e facilmente fruibile alle autorità pubbliche regionali e locali, compresi i comuni di piccole dimensioni e altri enti pubblici con una limitata capacità amministrativa, in modo da consentire loro di individuare, preparare e attuare progetti di alta qualità che contribuiscono agli obiettivi dell'Unione in materia di competitività, coesione e transizione giusta. L'ECF deve includere una consulenza proattiva e un'assistenza tecnica sul modello del polo di consulenza InvestEU, rivolta alle autorità locali e regionali, ai servizi pubblici e ad altri enti pubblici, con un sostegno specifico per la preparazione dei

progetti, in modo che le amministrazioni con capacità più limitate possano individuare, progettare e strutturare progetti finanziabili in linea con gli obiettivi di competitività e coesione dell'Unione.

Or. en

Emendamento 994
Claudiu-Richard Târziu

Proposta di regolamento
Considerando 78

Testo della Commissione	*Emendamento*
(78) Le PMI rappresentano oltre il 99 % delle imprese dell'Unione, offrono due terzi dei posti di lavoro e contribuiscono in modo sostanziale alla creazione di nuovi posti di lavoro di qualità in tutti i settori. Esistono imprese in espansione in tutti i settori e a tutti i livelli di capacità di innovazione. È possibile stimolare la crescita e l'innovazione dell'Unione solo dando impulso alle numerose imprese in espansione presenti nel panorama delle PMI dell'Unione. Le PMI sono essenziali per realizzare le trasformazioni verde e digitale dell'economia, anche per quanto riguarda il conseguimento della neutralità climatica.	(78) Le PMI rappresentano oltre il 99 % delle imprese dell'Unione, offrono due terzi dei posti di lavoro e contribuiscono in modo sostanziale alla creazione di nuovi posti di lavoro di qualità in tutti i settori. Esistono imprese in espansione in tutti i settori e a tutti i livelli di capacità di innovazione. È possibile stimolare la crescita e l'innovazione dell'Unione solo dando impulso alle numerose imprese in espansione presenti nel panorama delle PMI dell'Unione. Le PMI sono essenziali per realizzare le trasformazioni verde e digitale dell'economia, anche per quanto riguarda il conseguimento della neutralità climatica***, e per rafforzare la base industriale, le catene del valore e l'autonomia strategica dell'Unione in tutti gli Stati membri***.

Or. en

Emendamento 995
Katri Kulmuni

Proposta di regolamento
Considerando 79

Testo della Commissione	*Emendamento*
(79) Tuttavia l'accesso ai finanziamenti costituisce un ostacolo importante per le PMI, in particolare per le start-up e le scale-up, che spesso fanno affidamento su finanziamenti esterni per sostenere i propri piani di crescita. Le PMI si trovano ad affrontare ulteriori ostacoli all'innovazione e alla crescita che non interessano in egual misura le imprese di maggiori dimensioni, quali la mancanza di competenze imprenditoriali, la mancanza di accesso alle infrastrutture tecnologiche, le difficoltà nel proteggere la proprietà intellettuale o nell'accedere ai mercati di esportazione e alle catene del valore al fine di sviluppare le proprie attività di internazionalizzazione.	(79) Tuttavia l'accesso ai finanziamenti costituisce un ostacolo importante per le PMI, in particolare per le start-up e le scale-up, che spesso fanno affidamento su finanziamenti esterni per sostenere i propri piani di crescita. Le PMI si trovano ad affrontare ulteriori ostacoli all'innovazione e alla crescita che non interessano in egual misura le imprese di maggiori dimensioni, quali la mancanza di competenze imprenditoriali, la mancanza di accesso alle infrastrutture tecnologiche, le difficoltà nel proteggere la proprietà intellettuale o nell'accedere ai mercati di esportazione e alle catene del valore al fine di sviluppare le proprie attività di internazionalizzazione. ***Le alleanze universitarie europee e le università orientate all'applicazione sono attori fondamentali nel sostenere le PMI nello sviluppo delle competenze imprenditoriali e, più in generale, delle capacità di ricerca e innovazione. Possono trasmettere alle PMI competenze multidisciplinari in materia di ricerca e innovazione, tra cui approfondimenti sul comportamento umano, approcci orientati agli utenti finali e innovazioni di grande impatto basate sulla pratica, a sostegno sia delle PMI che del settore pubblico. Consentono inoltre alle PMI di accedere a infrastrutture di ricerca e tecnologiche che permettono di testare, sperimentare e sviluppare nuove soluzioni.***

Or. en

Motivazione

Le piccole e medie imprese (PMI) costituiscono la spina dorsale dell'economia europea: quasi due terzi dei lavoratori dell'UE sono impiegati in una PMI, che produce oltre la metà del valore aggiunto totale dell'economia europea. Le PMI sono motori fondamentali dell'innovazione e della crescita, ma molte di esse non dispongono di capacità interne in materia di ricerca, sviluppo e innovazione.

Emendamento 996

Paulo Cunha, Paulo do Nascimento Cabral

Proposta di regolamento
Considerando 79

Testo della Commissione	*Emendamento*
(79) Tuttavia l'accesso ai finanziamenti costituisce un ostacolo importante per le PMI, in particolare per le start-up e le scale-up, che spesso fanno affidamento su finanziamenti esterni per sostenere i propri piani di crescita. Le PMI si trovano ad affrontare ulteriori ostacoli all'innovazione e alla crescita che non interessano in egual misura le imprese di maggiori dimensioni, quali la mancanza di competenze imprenditoriali, la mancanza di accesso alle infrastrutture tecnologiche, le difficoltà nel proteggere la proprietà intellettuale o nell'accedere ai mercati di esportazione e alle catene del valore al fine di sviluppare le proprie attività di internazionalizzazione.	(79) Tuttavia l'accesso ai finanziamenti costituisce un ostacolo importante per le PMI, in particolare per le start-up e le scale-up, che spesso fanno affidamento su finanziamenti esterni per sostenere i propri piani di crescita. Le PMI si trovano ad affrontare ulteriori ostacoli all'innovazione e alla crescita che non interessano in egual misura le imprese di maggiori dimensioni, quali la mancanza di competenze imprenditoriali, la mancanza di accesso alle infrastrutture tecnologiche, le difficoltà nel proteggere la proprietà intellettuale o nell'accedere ai mercati di esportazione e alle catene del valore al fine di sviluppare le proprie attività di internazionalizzazione. ***Le regioni ultraperiferiche sono particolarmente colpite da tali inefficienze a causa dei vincoli strutturali, della lontananza, delle piccole dimensioni del mercato e dei costi più elevati, che aggravano ulteriormente gli ostacoli all'accesso ai finanziamenti, alla capacità di innovazione e all'integrazione nelle catene del valore europee e globali.***

Or. en

Emendamento 997
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Raffaele Stancanelli, András Gyürk

Proposta di regolamento
Considerando 79

Testo della Commissione	*Emendamento*
(79) Tuttavia l'accesso ai finanziamenti costituisce un ostacolo importante per le PMI, ***in particolare per*** le start-up e le scale-up, che spesso fanno affidamento su	(79) Tuttavia l'accesso ai finanziamenti costituisce un ostacolo importante per le PMI, le start-up e le scale-up, che spesso fanno affidamento su finanziamenti esterni

finanziamenti esterni per sostenere i propri piani di crescita. Le PMI si trovano ad affrontare ulteriori ostacoli all'innovazione e alla crescita che non interessano in egual misura le imprese di maggiori dimensioni, quali la mancanza di ***competenze imprenditoriali, la mancanza di*** accesso alle infrastrutture tecnologiche, le difficoltà nel proteggere la proprietà intellettuale o nell'accedere ai mercati di esportazione e alle catene del valore al fine di sviluppare le proprie attività di internazionalizzazione.	per sostenere i propri piani di crescita. Le PMI si trovano ad affrontare ulteriori ostacoli all'innovazione e alla crescita che non interessano in egual misura le imprese di maggiori dimensioni, quali la mancanza di accesso alle infrastrutture tecnologiche, le difficoltà nel proteggere la proprietà intellettuale o nell'accedere ai mercati di esportazione e alle catene del valore al fine di sviluppare le proprie attività di internazionalizzazione. ***Tali ostacoli sono ulteriormente aggravati dalla complessità amministrativa e dall'accesso limitato alle informazioni, il che rende necessario garantire procedure di finanziamento semplificate, accessibili e ben supportate, comprese adeguate misure di consulenza e sensibilizzazione adattate alle esigenze delle microimprese e delle PMI.***

Or. en

Motivazione

Le microimprese e le PMI incontrano ostacoli che vanno oltre l'accesso ai finanziamenti, tra cui la complessità amministrativa e l'accesso limitato alle informazioni. L'ECF deve affrontare tali ostacoli attraverso procedure semplificate e appositi servizi di consulenza e sensibilizzazione dedicati alle imprese più piccole.

Emendamento 998
Claudiu-Richard Târziu

Proposta di regolamento
Considerando 79

Testo della Commissione	*Emendamento*
(79) Tuttavia l'accesso ai finanziamenti costituisce un ostacolo importante per le PMI, in particolare per le start-up e le scale-up, che spesso fanno affidamento su finanziamenti esterni per sostenere i propri piani di crescita. Le PMI si trovano ad affrontare ulteriori ostacoli all'innovazione e alla crescita che non interessano in egual misura le imprese di maggiori dimensioni, quali la mancanza di competenze	(79) Tuttavia l'accesso ai finanziamenti costituisce un ostacolo importante per le PMI, in particolare per le start-up e le scale-up, che spesso fanno affidamento su finanziamenti esterni per sostenere i propri piani di crescita. Le PMI si trovano ad affrontare ulteriori ostacoli all'innovazione e alla crescita che non interessano in egual misura le imprese di maggiori dimensioni, quali la mancanza di competenze

imprenditoriali, la mancanza di accesso alle infrastrutture tecnologiche, le difficoltà nel proteggere la proprietà intellettuale o nell'accedere ai mercati di esportazione e alle catene del valore al fine di sviluppare le proprie attività di internazionalizzazione.	imprenditoriali, la mancanza di accesso alle infrastrutture tecnologiche, le difficoltà nel proteggere la proprietà intellettuale o nell'accedere ai mercati di esportazione e alle catene del valore al fine di sviluppare le proprie attività di internazionalizzazione***, nonché le disparità strutturali tra gli Stati membri in materia di accesso ai finanziamenti, alle reti e ai servizi di sostegno***.
	Or. en

Emendamento 999
Benedetta Scuderi

Proposta di regolamento
Considerando 79

Testo della Commissione	*Emendamento*
(79) Tuttavia l'accesso ai finanziamenti costituisce un ostacolo importante per le PMI, in particolare per le start-up ***e*** le scale-up, che spesso fanno affidamento su finanziamenti esterni per sostenere i propri piani di crescita. Le PMI si trovano ad affrontare ulteriori ostacoli all'innovazione e alla crescita che non interessano in egual misura le imprese di maggiori dimensioni, quali la mancanza di competenze imprenditoriali, la mancanza di accesso alle infrastrutture tecnologiche, le difficoltà nel proteggere la proprietà intellettuale o nell'accedere ai mercati di esportazione e alle catene del valore al fine di sviluppare le proprie attività di internazionalizzazione.	(79) Tuttavia l'accesso ai finanziamenti costituisce un ostacolo importante per le PMI ***e i soggetti dell'economia sociale***, in particolare per le start-up ***innovative, nonché per*** le scale-up ***innovative***, che spesso fanno affidamento su finanziamenti esterni per sostenere i propri piani di crescita. Le PMI ***e i soggetti dell'economia sociale*** si trovano ad affrontare ulteriori ostacoli all'innovazione e alla crescita che non interessano in egual misura le imprese di maggiori dimensioni, quali la mancanza di competenze imprenditoriali, la mancanza di accesso alle infrastrutture tecnologiche, le difficoltà nel proteggere la proprietà intellettuale o nell'accedere ai mercati di esportazione e alle catene del valore al fine di sviluppare le proprie attività di internazionalizzazione.
	Or. en

Emendamento 1000
Diana Iovanovici Şoşoacă

Proposta di regolamento
Considerando 79

Testo della Commissione	*Emendamento*
(79) Tuttavia l'accesso ai finanziamenti costituisce un ostacolo importante per le PMI, in particolare per le start-up e le scale-up, che spesso fanno affidamento su finanziamenti esterni per sostenere i propri piani di crescita. Le PMI si trovano ad affrontare ulteriori ostacoli all'innovazione e alla crescita che non interessano in egual misura le imprese di maggiori dimensioni, quali la mancanza di competenze imprenditoriali, la mancanza di accesso alle infrastrutture tecnologiche, le difficoltà nel proteggere la proprietà intellettuale o nell'accedere ai mercati di esportazione e alle catene del valore al fine di sviluppare le proprie attività di internazionalizzazione.	(79) Tuttavia l'accesso ai finanziamenti costituisce un ostacolo importante per le PMI, in particolare per le start-up e le scale-up, che spesso fanno affidamento su finanziamenti esterni per sostenere i propri piani di crescita. Le PMI si trovano ad affrontare ulteriori ostacoli all'innovazione e alla crescita che non interessano in egual misura le imprese di maggiori dimensioni, quali la mancanza di ***personale specializzato in alcuni settori e di*** competenze imprenditoriali, la mancanza di accesso alle infrastrutture tecnologiche, le difficoltà nel proteggere la proprietà intellettuale o nell'accedere ai mercati di esportazione e alle catene del valore al fine di sviluppare le proprie attività di internazionalizzazione.

Or. ro

Emendamento 1001
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Raffaele Stancanelli, András Gyürk

Proposta di regolamento
Considerando 80

Testo della Commissione	*Emendamento*
(80) I dati dimostrano che il sostegno finanziario diretto alle PMI non è di per sé sufficiente a favorirne l'espansione e che le PMI necessitano e traggono vantaggio da una consulenza specifica a livello di Unione. Fornire consulenza sulle norme del mercato unico, sull'innovazione e sull'accesso ai finanziamenti contribuisce alla competitività dell'Unione. Inoltre il sostegno alle imprese a livello locale, regionale e nazionale è diversificato e dovrebbe anche collegare le regioni meno	(80) I dati dimostrano che il sostegno finanziario diretto alle PMI non è di per sé sufficiente a favorirne l'espansione e che le PMI necessitano e traggono vantaggio da una consulenza specifica a livello ***locale, nazionale e*** di Unione. ***Le reti territoriali e le organizzazioni di rappresentanza delle imprese sono attori abilitanti fondamentali nel sostegno alle PMI, anche attraverso l'agevolazione dell'accesso alle informazioni, la creazione di partenariati e il***

sviluppate e le regioni ultraperiferiche. Le iniziative dell'Unione esistenti, quali la rete Enterprise Europe, la piattaforma europea di collaborazione tra cluster e i poli europei dell'innovazione digitale, hanno contribuito a colmare tale divario. Di conseguenza è istituita una "rete dell'UE per le imprese", sulla base della rete Enterprise Europe, della piattaforma europea di collaborazione tra cluster e di altre reti, al fine di semplificare e razionalizzare i servizi di consulenza e partenariato.	***rafforzamento delle capacità di sviluppo dei progetti.*** Fornire consulenza sulle norme del mercato unico, sull'innovazione e sull'accesso ai finanziamenti contribuisce alla competitività dell'Unione. Inoltre il sostegno alle imprese a livello locale, regionale e nazionale è diversificato e dovrebbe anche collegare le regioni meno sviluppate e le regioni ultraperiferiche. Le iniziative dell'Unione esistenti, quali la rete Enterprise Europe, la piattaforma europea di collaborazione tra cluster e i poli europei dell'innovazione digitale, hanno contribuito a colmare tale divario. Di conseguenza è istituita una "rete dell'UE per le imprese", sulla base della rete Enterprise Europe, della piattaforma europea di collaborazione tra cluster e di altre reti, al fine di semplificare e razionalizzare i servizi di consulenza e partenariato. ***La partecipazione alla rete dell'UE per le imprese è aperta, inclusiva e rappresentativa dell'ecosistema imprenditoriale europeo, garantendo il coinvolgimento significativo e strutturato dei pertinenti portatori di interessi, comprese le associazioni di imprese, in particolare quelle che rappresentano le microimprese e le piccole imprese.***

Or. en

Motivazione

Le associazioni di imprese e le reti territoriali svolgono un ruolo essenziale nel raggiungere le microimprese e le PMI. La futura rete dell'UE per le imprese deve adottare un modello di governance aperto e inclusivo che garantisca un ampio coinvolgimento delle organizzazioni imprenditoriali più rappresentative, in particolare quelle con forti radici territoriali al servizio delle imprese più piccole.

Emendamento 1002
Elisabetta Gualmini, Martin Hojsík, Grégory Allione, Morten Løkkegaard, Yvan Verougstraete

Proposta di regolamento
Considerando 80

Testo della Commissione	*Emendamento*
(80) I dati dimostrano che il sostegno finanziario diretto alle PMI non è di per sé sufficiente a favorirne l'espansione e che le PMI necessitano e traggono vantaggio da una consulenza specifica a livello di Unione. Fornire consulenza sulle norme del mercato unico, sull'innovazione e sull'accesso ai finanziamenti contribuisce alla competitività dell'Unione. Inoltre il sostegno alle imprese a livello locale, regionale e nazionale è diversificato e dovrebbe anche collegare le regioni meno sviluppate e le regioni ultraperiferiche. Le iniziative dell'Unione esistenti, quali la rete Enterprise Europe, la piattaforma europea di collaborazione tra cluster e i poli europei dell'innovazione digitale, hanno contribuito a colmare tale divario. Di conseguenza è istituita una "rete dell'UE per le imprese", sulla base della rete Enterprise Europe, della piattaforma europea di collaborazione tra cluster e di altre reti, al fine di semplificare e razionalizzare i servizi di consulenza e partenariato.	(80) I dati dimostrano che il sostegno finanziario diretto alle PMI non è di per sé sufficiente a favorirne l'espansione e che le PMI necessitano e traggono vantaggio da una consulenza specifica a livello di Unione. Fornire consulenza sulle norme del mercato unico, sull'innovazione e sull'accesso ai finanziamenti contribuisce alla competitività dell'Unione. Inoltre il sostegno alle imprese a livello locale, regionale e nazionale è diversificato e dovrebbe anche collegare le regioni meno sviluppate e le regioni ultraperiferiche. Le iniziative dell'Unione esistenti, quali la rete Enterprise Europe, la piattaforma europea di collaborazione tra cluster e i poli europei dell'innovazione digitale, hanno contribuito a colmare tale divario. Di conseguenza è istituita una "rete dell'UE per le imprese", sulla base della rete Enterprise Europe, della piattaforma europea di collaborazione tra cluster e di altre reti, al fine di semplificare e razionalizzare i servizi di consulenza e partenariato. ***La futura rete dovrebbe garantire il coinvolgimento significativo dei poli territoriali e locali, per massimizzare il sostegno alle PMI, migliorare l'accessibilità dei servizi e sfruttare appieno il ruolo degli ecosistemi regionali e locali, con il sostegno di una dotazione di bilancio dedicata, adeguata e proporzionata per mantenere la qualità e la continuità del servizio.***

Or. en

Emendamento 1003
Katri Kulmuni

Proposta di regolamento
Considerando 80

Testo della Commissione	*Emendamento*
(80) I dati dimostrano che il sostegno	(80) I dati dimostrano che il sostegno

finanziario diretto alle PMI non è di per sé sufficiente a favorirne l'espansione e che le PMI necessitano e traggono vantaggio da una consulenza specifica a livello di Unione. Fornire consulenza sulle norme del mercato unico, sull'innovazione e sull'accesso ai finanziamenti contribuisce alla competitività dell'Unione. Inoltre il sostegno alle imprese a livello locale, regionale e nazionale è diversificato e dovrebbe anche collegare le regioni meno sviluppate e le regioni ultraperiferiche. Le iniziative dell'Unione esistenti, quali la rete Enterprise Europe, la piattaforma europea di collaborazione tra cluster e i poli europei dell'innovazione digitale, hanno contribuito a colmare tale divario. Di conseguenza è istituita una "rete dell'UE per le imprese", sulla base della rete Enterprise Europe, della piattaforma europea di collaborazione tra cluster e di altre reti, al fine di semplificare e razionalizzare i servizi di consulenza e partenariato.	finanziario diretto alle PMI non è di per sé sufficiente a favorirne l'espansione e che le PMI necessitano e traggono vantaggio da una consulenza specifica a livello di Unione. Fornire consulenza sulle norme del mercato unico, sull'innovazione e sull'accesso ai finanziamenti contribuisce alla competitività dell'Unione. Inoltre il sostegno alle imprese a livello locale, regionale e nazionale è diversificato e dovrebbe anche collegare le regioni meno sviluppate e le regioni ultraperiferiche. Le iniziative dell'Unione esistenti, quali la rete Enterprise Europe, la piattaforma europea di collaborazione tra cluster e i poli europei dell'innovazione digitale, hanno contribuito a colmare tale divario. Di conseguenza è istituita una "rete dell'UE per le imprese", sulla base della rete Enterprise Europe, della piattaforma europea di collaborazione tra cluster e di altre reti, al fine di semplificare e razionalizzare i servizi di consulenza e partenariato. ***La futura rete dovrebbe garantire il coinvolgimento significativo dei poli territoriali e locali per massimizzare il sostegno alle PMI, migliorare l'accessibilità dei servizi e sfruttare appieno il ruolo degli ecosistemi regionali e locali.***

Or. en

Motivazione

Sebbene l'obiettivo della rete debba continuare a essere quello di fornire sostegno alla crescita e all'internazionalizzazione delle PMI europee, il suo valore aggiunto consisterà nel fornire tale sostegno attraverso un solido sistema di poli locali a livello regionale. Tali poli dovranno operare a stretto contatto con le imprese e dovrebbero essere in grado di fornire servizi altamente qualificati, su misura e personalizzati, sulla base del modello collaudato e delle competenze sviluppate nell'ambito della rete Enterprise Europe.

Emendamento 1004
Laura Ballarín Cereza

Proposta di regolamento
Considerando 80

Testo della Commissione	*Emendamento*
(80) I dati dimostrano che il sostegno finanziario diretto alle PMI non è di per sé sufficiente a favorirne l'espansione e che le PMI necessitano e traggono vantaggio da una consulenza specifica a livello di Unione. Fornire consulenza sulle norme del mercato unico, sull'innovazione e sull'accesso ai finanziamenti contribuisce alla competitività dell'Unione. Inoltre il sostegno alle imprese a livello locale, regionale e nazionale è diversificato e dovrebbe anche collegare le regioni meno sviluppate e le regioni ultraperiferiche. Le iniziative dell'Unione esistenti, quali la rete Enterprise Europe, la piattaforma europea di collaborazione tra cluster e i poli europei dell'innovazione digitale, hanno contribuito a colmare tale divario. Di conseguenza è istituita una "rete dell'UE per le imprese", sulla base della rete Enterprise Europe, della piattaforma europea di collaborazione tra cluster e di altre reti, al fine di semplificare e razionalizzare i servizi di consulenza e partenariato.	(80) I dati dimostrano che il sostegno finanziario diretto alle PMI non è di per sé sufficiente a favorirne l'espansione e che le PMI necessitano e traggono vantaggio da una consulenza specifica a livello di Unione. Fornire consulenza sulle norme del mercato unico, sull'innovazione e sull'accesso ai finanziamenti contribuisce alla competitività dell'Unione. Inoltre il sostegno alle imprese a livello locale, regionale e nazionale è diversificato e dovrebbe anche collegare le regioni meno sviluppate e le regioni ultraperiferiche. Le iniziative dell'Unione esistenti, quali la rete Enterprise Europe, la piattaforma europea di collaborazione tra cluster e i poli europei dell'innovazione digitale, hanno contribuito a colmare tale divario. Di conseguenza è istituita una "rete dell'UE per le imprese", sulla base della rete Enterprise Europe, della piattaforma europea di collaborazione tra cluster e di altre reti, al fine di semplificare e razionalizzare i servizi di consulenza e partenariato. ***La futura rete dovrebbe garantire il coinvolgimento significativo dei poli territoriali e regionali per massimizzare il sostegno alle PMI, migliorare l'accessibilità dei servizi e sfruttare appieno il ruolo degli ecosistemi regionali.***

Or. en

Motivazione

The future ´EU for Business Network´ should build on the experience, results and established structures of both the Enterprise Europe Network (EEN) and the European Cluster Collaboration Platform (ECCP), ensuring synergies and avoiding any duplication of efforts. While the objective of the Network should remain providing support to the growth and internationalization of European SMEs, its added value will lie in delivering such support through a robust system of regional hubs at regional level. These hubs will need to operate closely to businesses and should be able to provide highly qualified, tailored and personalized services, building on the proven model and expertise developed under the EEN.

Emendamento 1005

Bruno Tobback, Thomas Pellerin-Carlin, Yannis Maniatis, Daniel Attard, Nicolás González Casares

Proposta di regolamento
Considerando 80

Testo della Commissione	*Emendamento*
(80) I dati dimostrano che il sostegno finanziario diretto alle PMI non è di per sé sufficiente a favorirne l'espansione e che le PMI necessitano e traggono vantaggio da una consulenza specifica a livello di Unione. Fornire consulenza sulle norme del mercato unico, sull'innovazione e sull'accesso ai finanziamenti contribuisce alla competitività dell'Unione. Inoltre il sostegno alle imprese a livello locale, regionale e nazionale è diversificato e dovrebbe anche collegare le regioni meno sviluppate e le regioni ultraperiferiche. Le iniziative dell'Unione esistenti, quali la rete Enterprise Europe, la piattaforma europea di collaborazione tra cluster e i poli europei dell'innovazione digitale, hanno contribuito a colmare tale divario. Di conseguenza è istituita una "rete dell'UE per le imprese", sulla base della rete Enterprise Europe, della piattaforma europea di collaborazione tra cluster e di altre reti, al fine di semplificare e razionalizzare i servizi di consulenza e partenariato.	(80) I dati dimostrano che il sostegno finanziario diretto alle PMI non è di per sé sufficiente a favorirne l'espansione e che le PMI necessitano e traggono vantaggio da una consulenza specifica a livello di Unione. Fornire consulenza sulle norme del mercato unico, sull'innovazione e sull'accesso ai finanziamenti contribuisce alla competitività dell'Unione. Inoltre il sostegno alle imprese a livello locale, regionale e nazionale è diversificato e dovrebbe anche collegare le regioni meno sviluppate e le regioni ultraperiferiche. Le iniziative dell'Unione esistenti, quali la rete Enterprise Europe, la piattaforma europea di collaborazione tra cluster e i poli europei dell'innovazione digitale, hanno contribuito a colmare tale divario. Di conseguenza è istituita una "rete dell'UE per le imprese", sulla base della rete Enterprise Europe, della piattaforma europea di collaborazione tra cluster e di altre reti, al fine di semplificare e razionalizzare i servizi di consulenza e partenariato. ***La futura rete dovrebbe garantire il coinvolgimento significativo degli ecosistemi industriali e dell'innovazione e dei portatori di interessi territoriali, regionali e locali, che sono più vicini alle PMI.***

Or. en

Motivazione

Gli ecosistemi locali e regionali e i portatori di interessi sono indispensabili come punti di contatto per fornire consulenza alle PMI e per favorirne l'espansione.

Emendamento 1006
Claudiu-Richard Târziu

Proposta di regolamento
Considerando 80

Testo della Commissione	*Emendamento*
(80) I dati dimostrano che il sostegno finanziario diretto alle PMI non è di per sé sufficiente a favorirne l'espansione e che le PMI necessitano e traggono vantaggio da una consulenza specifica a livello di Unione. Fornire consulenza sulle norme del mercato unico, sull'innovazione e sull'accesso ai finanziamenti contribuisce alla competitività dell'Unione. Inoltre il sostegno alle imprese a livello locale, regionale e nazionale è diversificato e dovrebbe anche collegare le regioni meno sviluppate e le regioni ultraperiferiche. Le iniziative dell'Unione esistenti, quali la rete Enterprise Europe, la piattaforma europea di collaborazione tra cluster e i poli europei dell'innovazione digitale, hanno contribuito a colmare tale divario. Di conseguenza è istituita una "rete dell'UE per le imprese", sulla base della rete Enterprise Europe, della piattaforma europea di collaborazione tra cluster e di altre reti, al fine di semplificare e razionalizzare i servizi di consulenza e partenariato.	(80) I dati dimostrano che il sostegno finanziario diretto alle PMI non è di per sé sufficiente a favorirne l'espansione e che le PMI necessitano e traggono vantaggio da una consulenza specifica a livello di Unione. Fornire consulenza sulle norme del mercato unico, sull'innovazione e sull'accesso ai finanziamenti contribuisce alla competitività dell'Unione. Inoltre il sostegno alle imprese a livello locale, regionale e nazionale è diversificato e dovrebbe anche collegare le regioni meno sviluppate e le regioni ultraperiferiche. Le iniziative dell'Unione esistenti, quali la rete Enterprise Europe, la piattaforma europea di collaborazione tra cluster e i poli europei dell'innovazione digitale, hanno contribuito a colmare tale divario. Di conseguenza è istituita una "rete dell'UE per le imprese", sulla base della rete Enterprise Europe, della piattaforma europea di collaborazione tra cluster e di altre reti, al fine di semplificare e razionalizzare i servizi di consulenza e partenariato***, garantendo nel contempo una maggiore sensibilizzazione, accessibilità e partecipazione delle PMI provenienti dagli Stati membri e dalle regioni sottorappresentati***.

Or. en

Emendamento 1007
Lina Gálvez, Elena Sancho Murillo, Nicolás González Casares, René Repasi, Sofie Eriksson, Bruno Tobback

Proposta di regolamento
Considerando 80

Testo della Commissione	*Emendamento*
(80) I dati dimostrano che il sostegno	(80) I dati dimostrano che il sostegno

finanziario diretto alle PMI non è di per sé sufficiente a favorirne l'espansione e che le PMI necessitano e traggono vantaggio da una consulenza specifica a livello di Unione. Fornire consulenza sulle norme del mercato unico, sull'innovazione e sull'accesso ai finanziamenti contribuisce alla competitività dell'Unione. Inoltre il sostegno alle imprese a livello locale, regionale e nazionale è diversificato e dovrebbe anche collegare le regioni meno sviluppate e le regioni ultraperiferiche. Le iniziative dell'Unione esistenti, quali la rete Enterprise Europe, la piattaforma europea di collaborazione tra cluster e i poli europei dell'innovazione digitale, hanno contribuito a colmare tale divario. Di conseguenza è istituita una "rete dell'UE per le imprese", sulla base della rete Enterprise Europe, della piattaforma europea di collaborazione tra cluster e di altre reti, al fine di semplificare e razionalizzare i servizi di consulenza e partenariato.	finanziario diretto alle PMI non è di per sé sufficiente a favorirne l'espansione e che le PMI necessitano e traggono vantaggio da una consulenza specifica a livello di Unione. Fornire consulenza sulle norme del mercato unico, sull'innovazione e sull'accesso ai finanziamenti contribuisce alla competitività dell'Unione. Inoltre il sostegno alle imprese a livello locale, regionale e nazionale è diversificato e dovrebbe anche collegare le regioni meno sviluppate e le regioni ultraperiferiche. Le iniziative dell'Unione esistenti, quali la rete Enterprise Europe, la piattaforma europea di collaborazione tra cluster e i poli europei dell'innovazione digitale, hanno contribuito a colmare tale divario. Di conseguenza è istituita una "rete dell'UE per le imprese", sulla base della rete Enterprise Europe, della piattaforma europea di collaborazione tra cluster e di altre reti, al fine di semplificare e razionalizzare i servizi di consulenza e partenariato. ***A tale riguardo, è inoltre opportuno incoraggiare la collaborazione con i punti di contatto nazionali di Orizzonte Europa.***

Or. en

Emendamento 1008
Benedetta Scuderi

Proposta di regolamento
Considerando 80

Testo della Commissione	*Emendamento*
(80) I dati dimostrano che il sostegno finanziario diretto alle PMI non è di per sé sufficiente a favorirne l'espansione e che le PMI necessitano e traggono vantaggio da una consulenza specifica a livello di Unione. Fornire consulenza sulle norme del mercato unico, sull'innovazione e sull'accesso ai finanziamenti contribuisce alla competitività dell'Unione. Inoltre il sostegno alle imprese a livello locale,	(80) I dati dimostrano che il sostegno finanziario diretto alle PMI ***e ai soggetti dell'economia sociale*** non è di per sé sufficiente a favorirne l'espansione e che le PMI necessitano e traggono vantaggio da una consulenza specifica a livello di Unione. Fornire consulenza sulle norme del mercato unico, sull'innovazione e sull'accesso ai finanziamenti contribuisce alla competitività dell'Unione. Inoltre il

regionale e nazionale è diversificato e dovrebbe anche collegare le regioni meno sviluppate e le regioni ultraperiferiche. Le iniziative dell'Unione esistenti, quali la rete Enterprise Europe, la piattaforma europea di collaborazione tra cluster e i poli europei dell'innovazione digitale, hanno contribuito a colmare tale divario. Di conseguenza è istituita una "rete dell'UE per le imprese", sulla base della rete Enterprise Europe, della piattaforma europea di collaborazione tra cluster e di altre reti, al fine di semplificare e razionalizzare i servizi di consulenza e partenariato.	sostegno alle imprese a livello locale, regionale e nazionale è diversificato e dovrebbe anche collegare le regioni meno sviluppate e le regioni ultraperiferiche. Le iniziative dell'Unione esistenti, quali la rete Enterprise Europe, la piattaforma europea di collaborazione tra cluster e i poli europei dell'innovazione digitale, hanno contribuito a colmare tale divario. Di conseguenza è istituita una "rete dell'UE per le imprese", sulla base della rete Enterprise Europe, della piattaforma europea di collaborazione tra cluster e di altre reti, al fine di semplificare e razionalizzare i servizi di consulenza e partenariato.

Or. en

Emendamento 1009
Krzysztof Hetman, Alexander Bernhuber, Adam Jarubas, Norbert Lins, Borys Budka, Kamila Gasiuk-Pihowicz, Mirosława Nykiel, Céline Imart, Paulo do Nascimento Cabral, Carmen Crespo Díaz, Herbert Dorfmann, Stefan Köhler, Daniel Buda, Maria Walsh

Proposta di regolamento
Considerando 80

Testo della Commissione	*Emendamento*
(80) I dati dimostrano che il sostegno finanziario diretto alle PMI non è di per sé sufficiente a favorirne l'espansione e che le PMI necessitano e traggono vantaggio da una consulenza specifica a livello di Unione. Fornire consulenza sulle norme del mercato unico, sull'innovazione e sull'accesso ai finanziamenti contribuisce alla competitività dell'Unione. Inoltre il sostegno alle imprese a livello locale, regionale e nazionale è diversificato e dovrebbe anche collegare le regioni meno sviluppate e le regioni ultraperiferiche. Le iniziative dell'Unione esistenti, quali la rete Enterprise Europe, la piattaforma europea di collaborazione tra cluster e i poli europei dell'innovazione digitale, hanno contribuito a colmare tale divario. Di conseguenza è istituita una "rete dell'UE per le imprese",	(80) I dati dimostrano che il sostegno finanziario diretto alle PMI non è di per sé sufficiente a favorirne l'espansione e che le PMI necessitano e traggono vantaggio da una consulenza specifica a livello di Unione. Fornire consulenza sulle norme del mercato unico, sull'innovazione e sull'accesso ai finanziamenti contribuisce alla competitività dell'Unione. Inoltre il sostegno alle imprese a livello locale, regionale e nazionale è diversificato e dovrebbe anche collegare le regioni meno sviluppate***, le regioni rurali*** e le regioni ultraperiferiche. Le iniziative dell'Unione esistenti, quali la rete Enterprise Europe, la piattaforma europea di collaborazione tra cluster e i poli europei dell'innovazione digitale, hanno contribuito a colmare tale divario. Di conseguenza è istituita una

sulla base della rete Enterprise Europe, della piattaforma europea di collaborazione tra cluster e di altre reti, al fine di semplificare e razionalizzare i servizi di consulenza e partenariato.	"rete dell'UE per le imprese", sulla base della rete Enterprise Europe, della piattaforma europea di collaborazione tra cluster e di altre reti, al fine di semplificare e razionalizzare i servizi di consulenza e partenariato.

Or. en

Emendamento 1010
Katri Kulmuni

Proposta di regolamento
Considerando 80 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(80 bis) La competitività dovrebbe essere intesa come la capacità dell'Unione di generare crescita sostenibile, resilienza e autonomia strategica attraverso la trasformazione tecnologica, sociale e sociale. Ciò richiede il rafforzamento degli ecosistemi territoriali dell'innovazione in cui le autorità pubbliche, gli istituti di conoscenza, comprese le università di scienze applicate e gli erogatori di istruzione e formazione professionale, le imprese, gli investitori e i cittadini partecipano all'elaborazione congiunta, testano e implementano soluzioni innovative. Le città sono riconosciute come attori fondamentali negli ecosistemi dell'innovazione europei e come motori della competitività industriale, in quanto garantiscono le condizioni istituzionali e i servizi pubblici essenziali.

Or. en

Motivazione

Anche le autorità locali e regionali responsabili delle procedure di autorizzazione e della localizzazione degli investimenti sarebbero considerate attori fondamentali nell'ambito dell'ECF.

Emendamento 1011
Krzysztof Hetman, Adam Jarubas, Borys Budka, Kamila Gasiuk-Pihowicz, Mirosława Nykiel

Proposta di regolamento
Considerando 81

Testo della Commissione	*Emendamento*
(81) L'ECF sosterrà l'accesso delle PMI ai finanziamenti e rafforzerà la competitività delle PMI dell'Unione attraverso due vie principali: in primo luogo, oltre alla rete dell'UE per le imprese, l'ECF condurrà anche ulteriori attività trasversali incentrate sul rafforzamento della competitività delle PMI; in secondo luogo, gli ambiti di intervento dell'ECF dovrebbero includere azioni specifiche a favore delle PMI in settori strategici, come i sistemi di bonus per incoraggiare la partecipazione delle PMI, al fine di promuovere la loro innovazione, crescita ed espansione. Un sostegno speciale può essere accordato per l'accesso ai finanziamenti e la disponibilità degli stessi per le PMI e le piccole imprese a media capitalizzazione in tutti i settori dell'economia, tra cui la microfinanza e il sostegno alle imprese sociali. Inoltre un pacchetto di strumenti finanziari flessibile nell'ambito dell'ECF dovrebbe garantire che le PMI possano ricevere il tipo di sostegno più adatto alle loro esigenze lungo il percorso di investimento.	(81) L'ECF sosterrà l'accesso delle PMI ai finanziamenti e rafforzerà la competitività delle PMI dell'Unione attraverso due vie principali: in primo luogo, oltre alla rete dell'UE per le imprese, l'ECF condurrà anche ulteriori attività trasversali incentrate sul rafforzamento della competitività delle PMI; in secondo luogo, gli ambiti di intervento dell'ECF dovrebbero includere azioni specifiche a favore delle PMI in settori strategici, come i sistemi di bonus per incoraggiare la partecipazione delle PMI, al fine di promuovere la loro innovazione, crescita ed espansione. Un sostegno speciale può essere accordato per l'accesso ai finanziamenti e la disponibilità degli stessi per le PMI e le piccole imprese a media capitalizzazione in tutti i settori dell'economia, tra cui la microfinanza e il sostegno alle imprese sociali. Inoltre un pacchetto di strumenti finanziari flessibile nell'ambito dell'ECF dovrebbe garantire che le PMI possano ricevere il tipo di sostegno più adatto alle loro esigenze lungo il percorso di investimento. ***È essenziale introdurre meccanismi che impediscano l'emarginazione delle PMI, delle imprese a media capitalizzazione e delle start-up e garantire un'assegnazione specifica delle risorse per tali imprese, in particolare per i progetti di espansione. Tali stanziamenti dovrebbero riflettersi chiaramente nei documenti di programmazione e nei calendari di attuazione per garantire un accesso effettivo ai finanziamenti. Oltre ai requisiti minimi di partecipazione, il***

Fondo dovrebbe fornire strumenti finanziari e non finanziari dedicati che consentano a tali imprese di partecipare efficacemente ai progetti sostenuti dall'ECF, compresi servizi di consulenza rafforzati, procedure di domanda semplificate, sistemi di bonus basati su punti per la partecipazione delle PMI ai consorzi e l'accesso al sostegno finanziario attraverso intermediari nazionali. L'ECF dovrebbe inoltre sostenere l'innovazione lungo l'intero ciclo di vita, dalla ricerca e sviluppo alle dimostrazioni, alla diffusione industriale, alla scalabilità e all'espansione del mercato.

Or. en

Emendamento 1012
Daniel Attard

Proposta di regolamento
Considerando 81

Testo della Commissione	*Emendamento*
(81) L'ECF sosterrà l'accesso delle PMI ai finanziamenti e rafforzerà la competitività delle PMI dell'Unione attraverso due vie principali: in primo luogo, oltre alla rete dell'UE per le imprese, l'ECF condurrà anche ulteriori attività trasversali incentrate sul rafforzamento della competitività delle PMI; in secondo luogo, gli ambiti di intervento dell'ECF dovrebbero includere azioni specifiche a favore delle PMI in settori strategici, come i sistemi di bonus per incoraggiare la partecipazione delle PMI, al fine di promuovere la loro innovazione, crescita ed espansione. Un sostegno speciale può essere accordato per l'accesso ai finanziamenti e la disponibilità degli stessi per le PMI e le piccole imprese a media capitalizzazione in tutti i settori dell'economia, tra cui la microfinanza e il	(81) L'ECF sosterrà l'accesso delle PMI ai finanziamenti e rafforzerà la competitività delle PMI dell'Unione attraverso due vie principali: in primo luogo, oltre alla rete dell'UE per le imprese, l'ECF condurrà anche ulteriori attività trasversali incentrate sul rafforzamento della competitività delle PMI; in secondo luogo, gli ambiti di intervento dell'ECF dovrebbero includere azioni specifiche a favore delle PMI in settori strategici, come i sistemi di bonus per incoraggiare la partecipazione delle PMI, al fine di promuovere la loro innovazione, crescita ed espansione. Un sostegno speciale può essere accordato per l'accesso ai finanziamenti e la disponibilità degli stessi per le PMI e le piccole imprese a media capitalizzazione in tutti i settori dell'economia, tra cui la microfinanza e il

sostegno alle imprese sociali. Inoltre un pacchetto di strumenti finanziari flessibile nell'ambito dell'ECF dovrebbe garantire che le PMI possano ricevere il tipo di sostegno più adatto alle loro esigenze lungo il percorso di investimento.	sostegno alle imprese sociali. Inoltre un pacchetto di strumenti finanziari flessibile nell'ambito dell'ECF dovrebbe garantire che le PMI possano ricevere il tipo di sostegno più adatto alle loro esigenze lungo il percorso di investimento. ***L'ECF dovrebbe accordare la priorità al sostegno alle PMI, alle start-up e alle scale-up che operano nelle piccole e medie economie, comprese quelle situate nelle regioni ultraperiferiche, negli Stati membri insulari e nelle regioni meno sviluppate, garantendo nel contempo un accesso equo agli strumenti di finanziamento, ai programmi di innovazione e alle catene del valore industriali.***
	Or. en

Emendamento 1013
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Raffaele Stancanelli

Proposta di regolamento
Considerando 81

Testo della Commissione	*Emendamento*
(81) L'ECF sosterrà l'accesso delle PMI ai finanziamenti e rafforzerà la competitività delle PMI dell'Unione attraverso due vie principali: in primo luogo, oltre alla rete dell'UE per le imprese, l'ECF condurrà anche ulteriori attività trasversali incentrate sul rafforzamento della competitività delle PMI; in secondo luogo, gli ambiti di intervento dell'ECF dovrebbero includere azioni specifiche a favore delle PMI in settori strategici, come i sistemi di bonus per incoraggiare la partecipazione delle PMI, al fine di promuovere la loro innovazione, crescita ed espansione. Un sostegno speciale può essere accordato per l'accesso ai finanziamenti e la disponibilità degli stessi per le PMI ***e le piccole imprese a media capitalizzazione*** in tutti i settori dell'economia, tra cui la microfinanza e il	(81) L'ECF sosterrà l'accesso delle PMI ai finanziamenti e rafforzerà la competitività delle PMI dell'Unione attraverso due vie principali: in primo luogo, oltre alla rete dell'UE per le imprese, l'ECF condurrà anche ulteriori attività trasversali incentrate sul rafforzamento della competitività delle PMI; in secondo luogo, gli ambiti di intervento dell'ECF dovrebbero includere azioni specifiche a favore delle PMI in settori strategici, come i sistemi di bonus per incoraggiare la partecipazione delle PMI, al fine di promuovere la loro innovazione, crescita ed espansione. ***È garantita una chiara distinzione tra le microimprese e le PMI, da un lato, e le piccole imprese a media capitalizzazione, dall'altro, tenendo conto delle loro diverse caratteristiche strutturali, capacità finanziarie e risorse***

sostegno alle imprese sociali. Inoltre un pacchetto di strumenti finanziari flessibile nell'ambito dell'ECF dovrebbe garantire che le PMI possano ricevere il tipo di sostegno più adatto alle loro esigenze lungo il percorso di investimento.	***amministrative e fornendo strumenti di sostegno su misura, adeguati alle esigenze specifiche di ciascuna categoria.*** Un sostegno speciale può essere accordato per l'accesso ai finanziamenti e la disponibilità degli stessi per le ***microimprese e le*** PMI ***attraverso misure differenziate e proporzionate*** in tutti i settori dell'economia, tra cui la microfinanza e il sostegno alle imprese sociali. Inoltre un pacchetto di strumenti finanziari flessibile nell'ambito dell'ECF dovrebbe garantire che le ***microimprese e le*** PMI possano ricevere il tipo di sostegno più adatto alle loro esigenze lungo il percorso di investimento.

Or. en

Motivazione

L'attuale proposta raggruppa le PMI con imprese a media capitalizzazione senza tenere conto adeguatamente delle significative differenze strutturali tra le due categorie. È necessaria una chiara distinzione, accompagnata da strumenti di sostegno differenziati e proporzionati, per garantire che le microimprese e le PMI abbiano un accesso effettivo ed equo all'ECF.

Emendamento 1014
Claudiu-Richard Târziu

Proposta di regolamento
Considerando 81

Testo della Commissione	*Emendamento*
(81) L'ECF sosterrà l'accesso delle PMI ai finanziamenti e rafforzerà la competitività delle PMI dell'Unione attraverso due vie principali***:*** in primo luogo, oltre alla rete dell'UE per le imprese, l'ECF condurrà anche ulteriori attività trasversali incentrate sul rafforzamento della competitività delle PMI; in secondo luogo, gli ambiti di intervento dell'ECF dovrebbero includere azioni specifiche a favore delle PMI in settori strategici, come i sistemi di bonus per incoraggiare la	(81) L'ECF sosterrà l'accesso delle PMI ai finanziamenti e rafforzerà la competitività delle PMI dell'Unione attraverso due vie principali**.** In primo luogo, oltre alla rete dell'UE per le imprese, l'ECF condurrà anche ulteriori attività trasversali incentrate sul rafforzamento della competitività delle PMI; in secondo luogo, gli ambiti di intervento dell'ECF dovrebbero includere azioni specifiche a favore delle PMI in settori strategici, come i sistemi di bonus per incoraggiare la

partecipazione delle PMI, al fine di promuovere la loro innovazione, crescita ed espansione. Un sostegno speciale può essere accordato per l'accesso ai finanziamenti e la disponibilità degli stessi per le PMI e le piccole imprese a media capitalizzazione in tutti i settori dell'economia, tra cui la microfinanza e il sostegno alle imprese sociali. Inoltre un pacchetto di strumenti finanziari flessibile nell'ambito dell'ECF dovrebbe garantire che le PMI possano ricevere il tipo di sostegno più adatto alle loro esigenze lungo il percorso di investimento.	partecipazione delle PMI, al fine di promuovere la loro innovazione, crescita ed espansione. ***È opportuno prestare particolare attenzione a garantire una partecipazione geografica equilibrata, a ridurre gli oneri amministrativi e ad agevolare l'accesso delle PMI, delle start-up e dei richiedenti che presentano domanda per la prima volta provenienti da Stati membri con tassi di partecipazione più bassi, anche attraverso procedure di domanda semplificate e un'assistenza tecnica specifica.*** Un sostegno speciale può essere accordato per l'accesso ai finanziamenti e la disponibilità degli stessi per le PMI e le piccole imprese a media capitalizzazione in tutti i settori dell'economia, tra cui la microfinanza e il sostegno alle imprese sociali. Inoltre un pacchetto di strumenti finanziari flessibile nell'ambito dell'ECF dovrebbe garantire che le PMI possano ricevere il tipo di sostegno più adatto alle loro esigenze lungo il percorso di investimento.

Or. en

Emendamento 1015
Benedetta Scuderi

Proposta di regolamento
Considerando 81

Testo della Commissione	*Emendamento*
(81) L'ECF sosterrà l'accesso delle PMI ai finanziamenti e rafforzerà la competitività delle PMI dell'Unione attraverso due vie principali: In primo luogo, oltre alla rete dell'UE per le imprese, l'ECF condurrà anche ulteriori attività trasversali incentrate sul rafforzamento della competitività delle PMI; in secondo luogo, gli ambiti di intervento dell'ECF dovrebbero includere azioni specifiche a favore delle PMI in settori strategici, come i sistemi di bonus per incoraggiare la	(81) L'ECF sosterrà l'accesso delle PMI ***e dei soggetti dell'economia sociale*** ai finanziamenti e rafforzerà la competitività delle PMI dell'Unione attraverso due vie principali: in primo luogo, oltre alla rete dell'UE per le imprese, l'ECF condurrà anche ulteriori attività trasversali incentrate sul rafforzamento della competitività delle PMI ***e dei soggetti dell'economia sociale***; in secondo luogo, gli ambiti di intervento dell'ECF dovrebbero includere azioni specifiche a favore delle PMI ***e dei soggetti***

partecipazione ***delle PMI***, al fine di promuovere la loro innovazione, crescita ed espansione. Un sostegno speciale può essere accordato per l'accesso ai finanziamenti e la disponibilità degli stessi per le PMI e le piccole imprese a media capitalizzazione in tutti i settori dell'economia, tra cui la microfinanza e il sostegno alle imprese sociali. Inoltre un pacchetto di strumenti finanziari flessibile nell'ambito dell'ECF dovrebbe garantire che le PMI possano ricevere il tipo di sostegno più adatto alle loro esigenze lungo il percorso di investimento.	***dell'economia sociale*** in settori strategici, come i sistemi di bonus per incoraggiare la ***loro*** partecipazione, al fine di promuovere la loro innovazione, crescita ed espansione. Un sostegno speciale può essere accordato per l'accesso ai finanziamenti e la disponibilità degli stessi per le PMI e le piccole imprese a media capitalizzazione in tutti i settori dell'economia, ***e i soggetti dell'economia sociale*** come la microfinanza***, le comunità energetiche*** e il sostegno alle imprese sociali. Inoltre un pacchetto di strumenti finanziari flessibile nell'ambito dell'ECF dovrebbe garantire che le PMI possano ricevere il tipo di sostegno più adatto alle loro esigenze lungo il percorso di investimento.

Or. en

Emendamento 1016
Letizia Moratti, Massimiliano Salini, Fulvio Martusciello

Proposta di regolamento
Considerando 81

Testo della Commissione	*Emendamento*
(81) L'ECF sosterrà l'accesso delle PMI ai finanziamenti e rafforzerà la competitività delle PMI dell'Unione attraverso due vie principali: In primo luogo, oltre alla rete dell'UE per le imprese, l'ECF condurrà anche ulteriori attività trasversali incentrate sul rafforzamento della competitività delle PMI; in secondo luogo, gli ambiti di intervento dell'ECF dovrebbero includere azioni specifiche a favore delle PMI in settori strategici, come i sistemi di bonus per incoraggiare la partecipazione delle PMI, al fine di promuovere la loro innovazione, crescita ed espansione. Un sostegno speciale può essere accordato per l'accesso ai finanziamenti e la disponibilità degli stessi per le PMI e le piccole imprese a media capitalizzazione in tutti i settori	(81) L'ECF sosterrà l'accesso delle PMI ai finanziamenti e rafforzerà la competitività delle PMI dell'Unione attraverso due vie principali: In primo luogo, oltre alla rete dell'UE per le imprese, l'ECF condurrà anche ulteriori attività trasversali incentrate sul rafforzamento della competitività delle PMI; in secondo luogo, gli ambiti di intervento dell'ECF dovrebbero includere azioni specifiche a favore delle PMI in settori strategici, come i sistemi di bonus per incoraggiare la partecipazione delle PMI, al fine di promuovere la loro innovazione, crescita ed espansione. ***È garantita una chiara distinzione tra le PMI e le piccole imprese a media capitalizzazione.*** Un sostegno speciale può essere accordato per l'accesso ai finanziamenti e la disponibilità degli

dell'economia, tra cui la microfinanza e il sostegno alle imprese sociali. Inoltre un pacchetto di strumenti finanziari flessibile nell'ambito dell'ECF dovrebbe garantire che le PMI possano ricevere il tipo di sostegno più adatto alle loro esigenze lungo il percorso di investimento.	stessi per le PMI e le piccole imprese a media capitalizzazione in tutti i settori dell'economia, tra cui la microfinanza e il sostegno alle imprese sociali. Inoltre un pacchetto di strumenti finanziari flessibile nell'ambito dell'ECF dovrebbe garantire che le PMI possano ricevere il tipo di sostegno più adatto alle loro esigenze lungo il percorso di investimento.

Or. en

Emendamento 1017
András Gyürk, Jorge Martín Frías

Proposta di regolamento
Considerando 81 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(81a) Oltre alle attività specifiche incentrate sulle PMI, dovrebbero essere stabilite soglie minime di partecipazione per le PMI come requisito orizzontale in tutte le attività e le finestre tematiche dell'ECF, indipendentemente dal loro obiettivo specifico. Ciò garantirebbe che il coinvolgimento delle PMI non sia limitato ai soli strumenti specifici, ma sia sistematicamente integrato come condizione di base in tutta l'attuazione dell'ECF, impedendo la concentrazione dei benefici tra i grandi operatori storici e promuovendo un ecosistema industriale europeo più competitivo e diversificato.

Or. en

Emendamento 1018
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Raffaele Stancanelli

Proposta di regolamento
Considerando 81 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(81 bis) La competitività dovrebbe essere intesa come la capacità dell'Unione di generare crescita sostenibile, resilienza e autonomia strategica attraverso la trasformazione tecnologica, sociale e della società. Ciò richiede il rafforzamento degli ecosistemi territoriali dell'innovazione in cui le autorità pubbliche, gli istituti di conoscenza, comprese le università di scienze applicate e gli erogatori di istruzione e formazione professionale, le imprese, gli investitori e i cittadini partecipano all'elaborazione congiunta, testano e implementano soluzioni innovative.

Or. en

Motivazione

La competitività raggiunge il massimo livello quando apporta un valore aggiunto alla società. È quindi importante considerare la trasformazione come un processo integrato che coniuga la trasformazione tecnica con quella sociale e della società, in linea con gli obiettivi della relazione Draghi e della bussola per la competitività.

Emendamento 1019
Letizia Moratti, Massimiliano Salini, Fulvio Martusciello

Proposta di regolamento
Considerando 81 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(81 bis) Le imprese del settore dei servizi, in particolare quelle che operano nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC), sono essenziali per garantire uno sviluppo tecnologico equilibrato, resiliente e stabile del tessuto produttivo europeo. L'ECF dovrebbe garantire la natura orizzontale delle misure di sostegno, che dovrebbero essere concesse senza discriminazioni o esclusioni settoriali.

Or. en

Emendamento 1020
Morten Løkkegaard, Andreas Glück, Yvan Verougstraete, Bart Groothuis

Proposta di regolamento
Considerando 82

Testo della Commissione	*Emendamento*
(82) Per sostenere ulteriormente i principi di semplificazione e di agevole accesso alle opportunità di finanziamento dell'Unione per i beneficiari, l'ECF dovrebbe offrire un portale unico che centralizzi le informazioni su tutte le opportunità di finanziamento dell'Unione e l'accesso alle stesse, e sostenere altre attività. Il portale unico dovrebbe facilitare e accelerare l'accesso ai fondi, ai finanziamenti e agli investimenti dell'Unione e di altra provenienza, basandosi sul portale Funding and Tenders, sul portale InvestEU, sul portale "Accesso ai finanziamenti", sul portale STEP e su altre piattaforme pertinenti e semplificando l'approccio. Dovrebbe inoltre essere possibile presentare direttamente domanda per le opportunità di finanziamento sul portale unico.	(82) Per sostenere ulteriormente i principi di semplificazione e di agevole accesso alle opportunità di finanziamento dell'Unione per i beneficiari, l'ECF dovrebbe offrire un portale unico che centralizzi le informazioni su tutte le opportunità di finanziamento dell'Unione e l'accesso alle stesse, e sostenere altre attività. Il portale dovrebbe facilitare e accelerare l'accesso ai fondi dell'Unione e di altra provenienza***, applicando rigorosamente il principio "una tantum"***. ***Il portale non dovrebbe richiedere a un beneficiario dati o documenti che sono già stati presentati a un altro programma dell'Unione o a un'autorità amministrativa nazionale collegata allo sportello digitale unico. Tale portale dovrebbe garantire il pieno allineamento alle altre iniziative dell'UE relative*** ai finanziamenti e agli investimenti, basandosi sul portale Funding and Tenders, sul portale InvestEU, sul portale "Accesso ai finanziamenti", sul portale STEP e su altre piattaforme pertinenti e semplificando l'approccio. Dovrebbe inoltre essere possibile presentare direttamente domanda per le opportunità di finanziamento sul portale unico.

Or. en

Emendamento 1021
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Raffaele Stancanelli, András Gyürk

Proposta di regolamento
Considerando 82

Testo della Commissione	*Emendamento*
(82) Per sostenere ulteriormente i principi di semplificazione e di agevole accesso alle opportunità di finanziamento dell'Unione per i beneficiari, l'ECF dovrebbe offrire un portale unico che centralizzi le informazioni su tutte le opportunità di finanziamento dell'Unione e l'accesso alle stesse, e sostenere altre attività. Il portale unico dovrebbe facilitare e accelerare l'accesso ai fondi, ai finanziamenti e agli investimenti dell'Unione e di altra provenienza, basandosi sul portale Funding and Tenders, sul portale InvestEU, sul portale "Accesso ai finanziamenti", sul portale STEP e su altre piattaforme pertinenti e semplificando l'approccio. Dovrebbe inoltre essere possibile presentare direttamente domanda per le opportunità di finanziamento sul portale unico.	(82) Per sostenere ulteriormente i principi di semplificazione e di agevole accesso alle opportunità di finanziamento dell'Unione per i beneficiari, l'ECF dovrebbe offrire un portale unico che centralizzi le informazioni su tutte le opportunità di finanziamento dell'Unione e l'accesso alle stesse, e sostenere altre attività. Il portale unico dovrebbe facilitare e accelerare l'accesso ai fondi, ai finanziamenti e agli investimenti dell'Unione e di altra provenienza, basandosi sul portale Funding and Tenders, sul portale InvestEU, sul portale "Accesso ai finanziamenti", sul portale STEP e su altre piattaforme pertinenti e semplificando l'approccio. Dovrebbe inoltre essere possibile presentare direttamente domanda per le opportunità di finanziamento sul portale unico. ***Il portale unico è concepito in modo facilmente fruibile, in particolare per le PMI, fornendo orientamenti chiari, procedure semplificate e requisiti amministrativi proporzionati durante l'intero ciclo di vita del progetto.***

Or. en

Motivazione

Il portale unico centralizza le informazioni ma non affronta in misura sufficiente le sfide specifiche che le PMI si trovano ad affrontare nell'accesso agli strumenti finanziari dell'ECF. È essenziale prevedere una disposizione specifica che imponga una progettazione facilmente fruibile, con orientamenti chiari, procedure semplificate e requisiti amministrativi proporzionati durante l'intero ciclo di vita del progetto, al fine di garantire che la semplificazione a livello istituzionale si traduca effettivamente in un accesso più agevole per le imprese sul campo

Emendamento 1022
Claudiu-Richard Târziu

Proposta di regolamento

Considerando 82

Testo della Commissione	*Emendamento*
(82) Per sostenere ulteriormente i principi di semplificazione e di agevole accesso alle opportunità di finanziamento dell'Unione per i beneficiari, l'ECF dovrebbe offrire un portale unico che centralizzi le informazioni su tutte le opportunità di finanziamento dell'Unione e l'accesso alle stesse, e sostenere altre attività. Il portale unico dovrebbe facilitare e accelerare l'accesso ai fondi, ai finanziamenti e agli investimenti dell'Unione e di altra provenienza, basandosi sul portale Funding and Tenders, sul portale InvestEU, sul portale "Accesso ai finanziamenti", sul portale STEP e su altre piattaforme pertinenti e semplificando l'approccio. Dovrebbe inoltre essere possibile presentare direttamente domanda per le opportunità di finanziamento sul portale unico.	(82) Per sostenere ulteriormente i principi di semplificazione e di agevole accesso alle opportunità di finanziamento dell'Unione per i beneficiari, l'ECF dovrebbe offrire un portale unico che centralizzi le informazioni su tutte le opportunità di finanziamento dell'Unione e l'accesso alle stesse, e sostenere altre attività. Il portale unico dovrebbe facilitare e accelerare l'accesso ai fondi, ai finanziamenti e agli investimenti dell'Unione e di altra provenienza, basandosi sul portale Funding and Tenders, sul portale InvestEU, sul portale "Accesso ai finanziamenti", sul portale STEP e su altre piattaforme pertinenti e semplificando l'approccio. Dovrebbe inoltre essere possibile presentare direttamente domanda per le opportunità di finanziamento sul portale unico***, con procedure semplificate, processi di valutazione e di aggiudicazione più rapidi e un accesso di facile utilizzo, in particolare per le PMI, richiedenti che presentano domanda per la prima volta e gli enti con limitata capacità amministrativa***.

Or. en

Emendamento 1023
Diana Iovanovici Şoşoacă

Proposta di regolamento
Considerando 82

Testo della Commissione	*Emendamento*
(82) Per sostenere ulteriormente i principi di semplificazione e di agevole accesso alle opportunità di finanziamento dell'Unione per i beneficiari, l'ECF dovrebbe offrire un portale unico che centralizzi le informazioni su tutte le	(82) Per sostenere ulteriormente i principi di semplificazione e di agevole accesso alle opportunità di finanziamento dell'Unione per i beneficiari, l'ECF dovrebbe offrire un portale unico che centralizzi le informazioni su tutte le

opportunità di finanziamento dell'Unione e l'accesso alle stesse, e sostenere altre attività. Il portale unico dovrebbe facilitare e accelerare l'accesso ai fondi, ai finanziamenti e agli investimenti dell'Unione e di altra provenienza, basandosi sul portale Funding and Tenders, sul portale InvestEU, sul portale "Accesso ai finanziamenti", sul portale STEP e su altre piattaforme pertinenti e semplificando l'approccio. Dovrebbe inoltre essere possibile presentare direttamente domanda per le opportunità di finanziamento sul portale unico.

opportunità di finanziamento dell'Unione e l'accesso alle stesse, e sostenere altre attività. Il portale unico dovrebbe facilitare e accelerare l'accesso ai fondi, ai finanziamenti e agli investimenti dell'Unione e di altra provenienza, basandosi sul portale Funding and Tenders, sul portale InvestEU, sul portale "Accesso ai finanziamenti", sul portale STEP e su altre piattaforme pertinenti e semplificando l'approccio. Dovrebbe inoltre essere possibile presentare direttamente domanda per le opportunità di finanziamento sul portale unico ***e ricevere risposte entro tempi brevi, in modo da non ritardare l'attuazione dei progetti pertinenti***.

Or. ro

Emendamento 1024
Niels Flemming Hansen

Proposta di regolamento
Considerando 82

Testo della Commissione	*Emendamento*
(82) Per sostenere ulteriormente i principi di semplificazione e di agevole accesso alle opportunità di finanziamento dell'Unione per i beneficiari, l'ECF dovrebbe offrire un portale unico che centralizzi le informazioni su tutte le opportunità di finanziamento dell'Unione e l'accesso alle stesse, e sostenere altre attività. Il portale unico dovrebbe facilitare e accelerare l'accesso ai fondi, ai finanziamenti e agli investimenti dell'Unione e di altra provenienza, basandosi sul portale Funding and Tenders, sul portale InvestEU, sul portale "Accesso ai finanziamenti", sul portale STEP e su altre piattaforme pertinenti e semplificando l'approccio. Dovrebbe inoltre essere possibile presentare direttamente domanda per le opportunità di finanziamento sul	(82) Per sostenere ulteriormente i principi di semplificazione e di agevole accesso alle opportunità di finanziamento dell'Unione per i beneficiari, l'ECF dovrebbe offrire un portale unico che centralizzi le informazioni su tutte le opportunità di finanziamento dell'Unione e l'accesso alle stesse, e sostenere altre attività. Il portale unico dovrebbe facilitare e accelerare l'accesso ai fondi, ai finanziamenti e agli investimenti dell'Unione e di altra provenienza, basandosi sul portale Funding and Tenders, sul portale InvestEU, sul portale "Accesso ai finanziamenti", sul portale STEP e su altre piattaforme pertinenti e semplificando l'approccio. Dovrebbe inoltre essere possibile presentare direttamente domanda per le opportunità di finanziamento sul portale unico ***e accedere a dati e***

portale unico.	***informazioni sui progetti simili a quelli del quadro operativo di Orizzonte Europa***.

Or. en

Emendamento 1025
Marc Botenga

Proposta di regolamento
Considerando 82

Testo della Commissione	*Emendamento*
(82) Per ***sostenere*** ulteriormente ***i principi di semplificazione e di agevole*** accesso alle opportunità di finanziamento dell'Unione per i beneficiari, l'ECF dovrebbe offrire un portale unico che centralizzi le informazioni su tutte le opportunità di finanziamento dell'Unione e l'accesso alle stesse, e sostenere altre attività. Il portale unico dovrebbe facilitare e accelerare l'accesso ai fondi, ai finanziamenti e agli investimenti dell'Unione e di altra provenienza, basandosi sul portale Funding and Tenders, sul portale InvestEU, sul portale "Accesso ai finanziamenti", sul portale STEP e su altre piattaforme pertinenti e semplificando l'approccio. Dovrebbe inoltre essere possibile presentare direttamente domanda per le opportunità di finanziamento sul portale unico.	(82) Per ***agevolare*** ulteriormente ***l'***accesso alle opportunità di finanziamento dell'Unione per i beneficiari, l'ECF dovrebbe offrire un portale unico che centralizzi le informazioni su tutte le opportunità di finanziamento dell'Unione e l'accesso alle stesse, e sostenere altre attività. Il portale unico dovrebbe facilitare e accelerare l'accesso ai fondi, ai finanziamenti e agli investimenti dell'Unione e di altra provenienza, basandosi sul portale Funding and Tenders, sul portale InvestEU, sul portale "Accesso ai finanziamenti", sul portale STEP e su altre piattaforme pertinenti e semplificando l'approccio. Dovrebbe inoltre essere possibile presentare direttamente domanda per le opportunità di finanziamento sul portale unico.

Or. en

Emendamento 1026
Morten Løkkegaard, Andreas Glück, Yvan Verougstraete, Bart Groothuis

Proposta di regolamento
Considerando 82 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(82 bis) Al fine di sostenere

l'accessibilità ai finanziamenti dell'Unione, la Commissione dovrebbe monitorare l'esperienza dei beneficiari nell'accesso al sostegno nell'ambito dell'ECF. In particolare, la Commissione dovrebbe valutare elementi quali il tempo necessario per le decisioni di finanziamento, gli obblighi amministrativi imposti ai richiedenti e il riutilizzo dei dati esistenti attraverso il sistema tecnico "una tantum" (OOTS). Una maggiore trasparenza su questi aspetti dovrebbe sostenere il miglioramento continuo dell'accesso ai finanziamenti, senza creare obblighi aggiuntivi per i richiedenti.

Or. en

Emendamento 1027
Claudiu-Richard Târziu

Proposta di regolamento
Considerando 83

Testo della Commissione	*Emendamento*
(83) L'ECF deve essere attuato conformemente al regolamento (UE) [XXX] del Parlamento europeo e del Consiglio[23] [regolamento sulla performance], che stabilisce le norme per il tracciamento della spesa e il quadro della performance per il bilancio dell'Unione, comprese le norme per garantire un'applicazione uniforme dei principi "non arrecare un danno significativo" e della parità di genere di cui all'articolo 33, paragrafo 2, rispettivamente lettere d) e f), del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, le norme per il monitoraggio e la rendicontazione della performance dei programmi e delle attività dell'Unione, le norme per l'istituzione di un portale di sostegno dell'Unione, le norme per la valutazione dei programmi e altre disposizioni orizzontali applicabili a tutti i	(83) L'ECF deve essere attuato conformemente al regolamento (UE) [XXX] del Parlamento europeo e del Consiglio***23*** [regolamento sulla performance], che stabilisce le norme per il tracciamento della spesa e il quadro della performance per il bilancio dell'Unione, comprese le norme per garantire un'applicazione uniforme dei principi "non arrecare un danno significativo" e della parità di genere di cui all'articolo 33, paragrafo 2, rispettivamente lettere d) e f), del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, le norme per il monitoraggio e la rendicontazione della performance dei programmi e delle attività dell'Unione, le norme per l'istituzione di un portale di sostegno dell'Unione, le norme per la valutazione dei programmi e altre disposizioni orizzontali applicabili a tutti i

programmi dell'Unione, come quelle sull'informazione, la comunicazione e la visibilità.

programmi dell'Unione, come quelle sull'informazione, la comunicazione e la visibilità***, promuovendo nel contempo una maggiore coerenza, interoperabilità e allineamento in materia di rendicontazione, monitoraggio e valutazione tra i vari programmi di finanziamento dell'Unione, e garantendo che tali requisiti rimangano proporzionati e non comportino oneri amministrativi superflui per i beneficiari***.

[23] GU L., pag.

Or. en

Emendamento 1028
Aura Salla

Proposta di regolamento
Considerando 83

Testo della Commissione	*Emendamento*
(83) L'ECF deve essere attuato conformemente al regolamento (UE) [XXX] del Parlamento europeo e del Consiglio[23] [regolamento sulla performance], che stabilisce le norme per il tracciamento della spesa e il quadro della performance per il bilancio dell'Unione, comprese le norme per garantire un'applicazione uniforme dei principi "non arrecare un danno significativo" e della parità di genere di cui all'articolo 33, paragrafo 2, rispettivamente lettere d) e f), del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, le norme per il monitoraggio e la rendicontazione della performance dei programmi e delle attività dell'Unione, le norme per l'istituzione di un portale di sostegno dell'Unione, le norme per la valutazione dei programmi e altre disposizioni orizzontali applicabili a tutti i programmi dell'Unione, come quelle sull'informazione, la comunicazione e la	(83) L'ECF deve essere attuato conformemente al regolamento (UE) [XXX] del Parlamento europeo e del Consiglio[23] [regolamento sulla performance], che stabilisce le norme per il tracciamento della spesa e il quadro della performance per il bilancio dell'Unione, comprese le norme per garantire un'applicazione uniforme dei principi "non arrecare un danno significativo" e della parità di genere di cui all'articolo 33, paragrafo 2, rispettivamente lettere d) e f), del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, le norme per il monitoraggio e la rendicontazione della performance dei programmi e delle attività dell'Unione, le norme per l'istituzione di un portale di sostegno dell'Unione, le norme per la valutazione dei programmi e altre disposizioni orizzontali applicabili a tutti i programmi dell'Unione, come quelle sull'informazione, la comunicazione e la

visibilità.	visibilità. ***Per la garanzia di bilancio e gli strumenti finanziari nell'ambito dello strumento InvestEU ECF verrà utilizzata un'applicazione semplificata del quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione, in modo che l'applicazione di tali norme risulti proporzionata, fattibile e adeguata a tali strumenti.***
[23] GU L..., pag.	[23] GU L..., pag.

Or. en

Motivazione

Gli obblighi di rendicontazione stabiliti dal regolamento sulla performance sono eccessivi e ingiustificati per uno strumento orientato al mercato, il che comprometterà l'assorbimento dei prodotti InvestEU da parte del mercato. Per le forme di finanziamento rimborsabili, tra cui InvestEU ECF, dovrebbero applicarsi quadri di rendicontazione specifici, tenendo conto della natura intermediata di una parte significativa del programma InvestEU e dell'obiettivo di automatizzare il più possibile i flussi di dati. La Commissione dovrebbe elaborare orientamenti in stretta consultazione con i partner esecutivi.

Emendamento 1029
Benedetta Scuderi

Proposta di regolamento
Considerando 83

Testo della Commissione	*Emendamento*
(83) L'ECF deve essere attuato conformemente al regolamento (UE) [XXX] del Parlamento europeo e del Consiglio[23] [regolamento sulla performance], che stabilisce le norme per il tracciamento della spesa e il quadro della performance per il bilancio dell'Unione, comprese le norme per garantire un'applicazione uniforme dei principi "non arrecare un danno significativo" e della parità di genere di cui all'articolo 33, paragrafo 2, rispettivamente lettere d) e f), del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, le norme per il monitoraggio e la	(83) L'ECF deve essere attuato conformemente al regolamento (UE) [XXX] del Parlamento europeo e del Consiglio[23] [regolamento sulla performance], che stabilisce le norme per il tracciamento della spesa e il quadro della performance per il bilancio dell'Unione, comprese le norme per garantire un'applicazione uniforme dei principi "non arrecare un danno significativo" e della parità di genere di cui all'articolo 33, paragrafo 2, rispettivamente lettere d) e f), del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, le norme per il monitoraggio e la

rendicontazione della performance dei programmi e delle attività dell'Unione, le norme per l'istituzione di un portale di sostegno dell'Unione, le norme per la valutazione dei programmi e altre disposizioni orizzontali applicabili a tutti i programmi dell'Unione, come quelle sull'informazione, la comunicazione e la visibilità.	rendicontazione della performance dei programmi e delle attività dell'Unione, le norme per l'istituzione di un portale di sostegno dell'Unione, le norme per la valutazione dei programmi e altre disposizioni orizzontali applicabili a tutti i programmi dell'Unione, come quelle sull'informazione, la comunicazione e la visibilità. ***In tale contesto, le attività non conformi al principio "non arrecare un danno significativo" di cui al regolamento (UE) [XXX] del Parlamento europeo e del Consiglio (regolamento sulla performance) e ai relativi orientamenti non dovrebbero essere finanziate nell'ambito dell'ECF.***
[23] GU L..., pag.	[23] GU L..., pag.

Or. en

Emendamento 1030
Christian Ehler, Oliver Schenk, Matej Tonin, Adina Vălean, Pilar del Castillo Vera, Hildegard Bentele, Angelika Niebler, Eszter Lakos, Virgil-Daniel Popescu, Susana Solís Pérez

Proposta di regolamento
Considerando 83

Testo della Commissione	*Emendamento*
(83) L'ECF deve essere attuato conformemente al regolamento (UE) [XXX] del Parlamento europeo e del Consiglio[23] [regolamento sulla performance], che stabilisce le norme per il tracciamento della spesa e il quadro della performance per il bilancio dell'Unione, comprese le norme per garantire un'applicazione uniforme dei principi "non arrecare un danno significativo" e della parità di genere di cui all'articolo 33, paragrafo 2, rispettivamente lettere d) e f), del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, le norme per il monitoraggio e la rendicontazione della performance dei	(83) L'ECF deve essere attuato conformemente al regolamento (UE) [XXX] del Parlamento europeo e del Consiglio[23] [regolamento sulla performance], che stabilisce le norme per il tracciamento della spesa e il quadro della performance per il bilancio dell'Unione, comprese le norme per garantire un'applicazione uniforme dei principi "non arrecare un danno significativo" e della parità di genere di cui all'articolo 33, paragrafo 2, rispettivamente lettere d) e f), del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, le norme per il monitoraggio e la rendicontazione della performance dei

programmi e delle attività dell'Unione, le norme per l'istituzione di un portale di sostegno dell'Unione, le norme per la valutazione dei programmi e altre disposizioni orizzontali applicabili a tutti i programmi dell'Unione, come quelle sull'informazione, la comunicazione e la visibilità.	programmi e delle attività dell'Unione, le norme per l'istituzione di un portale di sostegno dell'Unione, le norme per la valutazione dei programmi e altre disposizioni orizzontali applicabili a tutti i programmi dell'Unione, come quelle sull'informazione, la comunicazione e la visibilità. ***L'applicazione dei principi orizzontali stabiliti nel regolamento sulla performance in relazione all'ECF dovrebbe essere definita nel presente regolamento al fine di garantire la proporzionalità e la fattibilità.***
[23] GU L..., pag.	[23] GU L..., pag.

Or. en

Emendamento 1031
Lina Gálvez, Elena Sancho Murillo, Nicolás González Casares, Bruno Tobback

Proposta di regolamento
Considerando 83 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(83 bis) Il conseguimento dell'autonomia strategica e della leadership industriale dell'Unione richiede la mobilitazione di tutti i talenti disponibili nel mercato interno. Attualmente le donne rimangono significativamente sottorappresentate nei settori strategici critici, in particolare nelle tecnologie pulite e deep tech, nonché nelle industrie della difesa e dello spazio. Tale divario di genere rappresenta una perdita strutturale del potenziale di innovazione e del capitale umano che compromette la competitività globale dell'Unione. In linea con l'impegno dell'Unione a favore della parità di genere, il Fondo europeo per la competitività (ECF) dovrebbe contribuire in modo proattivo a colmare tale divario. Il Fondo dovrebbe fungere da

catalizzatore per un cambiamento sistemico, fornendo un sostegno mirato alle innovazioni guidate dalle donne, facilitando l'accesso al capitale per le imprenditrici ed eliminando gli ostacoli all'espansione delle imprese guidate dalle donne.

Or. en

Emendamento 1032
Bruno Tobback, Thomas Pellerin-Carlin, Yannis Maniatis, Nicolás González Casares

Proposta di regolamento
Considerando 84

Testo della Commissione	*Emendamento*
(84) In un contesto economico, sociale e geopolitico in rapida evoluzione, l'esperienza recente ha messo in evidenza la necessità di una maggiore flessibilità del quadro finanziario pluriennale e dei programmi dell'Unione. A tal fine, e in linea con gli obiettivi dell'ECF, il finanziamento dovrebbe tenere debitamente conto dell'evoluzione delle esigenze strategiche individuate nei documenti pubblicati dalla Commissione, nelle conclusioni del Consiglio e nelle risoluzioni del Parlamento europeo, garantendo nel contempo una sufficiente prevedibilità per l'esecuzione del bilancio.	(84) In un contesto economico, sociale e geopolitico in rapida evoluzione, l'esperienza recente ha messo in evidenza la necessità di una maggiore flessibilità del quadro finanziario pluriennale e dei programmi dell'Unione. A tal fine, e in linea con gli obiettivi dell'ECF, il finanziamento dovrebbe tenere debitamente conto dell'evoluzione delle esigenze strategiche individuate nei documenti pubblicati dalla Commissione, nelle conclusioni del Consiglio e nelle risoluzioni del Parlamento europeo, garantendo nel contempo una sufficiente prevedibilità per l'esecuzione del bilancio. ***L'ECF sosterrà l'attuazione del patto per l'industria pulita e di altri obiettivi a lungo termine dell'UE, nonché quelli indicati nei piani nazionali per l'energia e il clima (PNEC).***

Or. en

Emendamento 1033
Claudiu-Richard Târziu

Proposta di regolamento

Considerando 84

Testo della Commissione	*Emendamento*
(84) In un contesto economico, sociale e geopolitico in rapida evoluzione, l'esperienza recente ha messo in evidenza la necessità di una maggiore flessibilità del quadro finanziario pluriennale e dei programmi dell'Unione. A tal fine, e in linea con gli obiettivi dell'ECF, il finanziamento dovrebbe tenere debitamente conto dell'evoluzione delle esigenze strategiche individuate nei documenti pubblicati dalla Commissione, nelle conclusioni del Consiglio e nelle risoluzioni del Parlamento europeo, garantendo nel contempo una sufficiente prevedibilità per l'esecuzione del bilancio.	(84) In un contesto economico, sociale e geopolitico in rapida evoluzione, l'esperienza recente ha messo in evidenza la necessità di una maggiore flessibilità del quadro finanziario pluriennale e dei programmi dell'Unione. A tal fine, e in linea con gli obiettivi dell'ECF, il finanziamento dovrebbe tenere debitamente conto dell'evoluzione delle esigenze strategiche individuate nei documenti pubblicati dalla Commissione, nelle conclusioni del Consiglio e nelle risoluzioni del Parlamento europeo, garantendo nel contempo una sufficiente prevedibilità per l'esecuzione del bilancio ***e consentendo una risposta rapida agli shock economici, alle perturbazioni dei mercati e agli sviluppi geopolitici che incidono sulla competitività e sulla base industriale dell'Unione***.

Or. en

Emendamento 1034
Diana Iovanovici Şoşoacă

Proposta di regolamento
Considerando 84

Testo della Commissione	*Emendamento*
(84) In un contesto economico, sociale e geopolitico in rapida evoluzione, l'esperienza recente ha messo in evidenza la necessità di una maggiore flessibilità del quadro finanziario pluriennale e dei programmi dell'Unione. A tal fine, e in linea con gli obiettivi dell'ECF, il finanziamento dovrebbe tenere debitamente conto dell'evoluzione delle esigenze strategiche individuate nei documenti pubblicati dalla Commissione, nelle conclusioni del Consiglio e nelle	(84) In un contesto economico, sociale e geopolitico in rapida evoluzione, l'esperienza recente ha messo in evidenza la necessità di una maggiore flessibilità del quadro finanziario pluriennale e dei programmi dell'Unione. A tal fine, e in linea con gli obiettivi dell'ECF, il finanziamento dovrebbe tenere debitamente conto dell'evoluzione delle esigenze strategiche individuate nei documenti pubblicati dalla Commissione, nelle conclusioni del Consiglio e nelle

risoluzioni del Parlamento europeo, garantendo nel contempo una sufficiente prevedibilità per l'esecuzione del bilancio.

risoluzioni del Parlamento europeo, garantendo nel contempo una sufficiente prevedibilità per l'esecuzione del bilancio***, nonché un monitoraggio appropriato per evitare potenziali deroghe agli obiettivi proposti***.

Or. ro

Emendamento 1035
Claudiu-Richard Târziu

Proposta di regolamento
Considerando 85

Testo della Commissione	*Emendamento*
(85) Al fine di conseguire gli obiettivi generali e specifici dell'ECF, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE per quanto riguarda le modifiche dell'importo massimo della garanzia di bilancio e del tasso di copertura, nonché per quanto riguarda talune misure a sostegno della politica spaziale. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio"[24] del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.	(85) Al fine di conseguire gli obiettivi generali e specifici dell'ECF, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE per quanto riguarda le modifiche dell'importo massimo della garanzia di bilancio e del tasso di copertura, nonché per quanto riguarda talune misure a sostegno della politica spaziale. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio"[24] del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati***, garantendo nel contempo trasparenza e inclusività nel processo decisionale***.

[24] GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1, ELI:

[24] GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1, ELI:

http://data.europa.eu/eli/agree_interinstit/2016/512/oj.	http://data.europa.eu/eli/agree_interinstit/2016/512/oj.

Or. en

Emendamento 1036
Claudiu-Richard Târziu

Proposta di regolamento
Considerando 86

Testo della Commissione	*Emendamento*
(86) Al fine di garantire condizioni uniformi per l'attuazione dell'ECF attraverso determinate misure definite nei programmi di lavoro e talune misure a sostegno della politica spaziale, è opportuno conferire alla Commissione competenze di esecuzione. È opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio[25].	(86) Al fine di garantire condizioni uniformi per l'attuazione dell'ECF attraverso determinate misure definite nei programmi di lavoro e talune misure a sostegno della politica spaziale, è opportuno conferire alla Commissione competenze di esecuzione. È opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio***, garantendo coerenza, trasparenza ed efficienza nell'attuazione dell'ECF***.

[25] Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

Or. en

Emendamento 1037
Marc Botenga

Proposta di regolamento
Considerando 87

Testo della Commissione	*Emendamento*
(87) Sebbene i programmi di lavoro e altri atti di esecuzione del presente regolamento riguardino compiti specifici di esecuzione del bilancio che non richiedono il conferimento di competenze di esecuzione e che di norma non dovrebbero rientrare nell'ambito di applicazione degli atti di esecuzione di cui al regolamento (UE) n. 182/2011, è opportuno ricorrere alla procedura consultiva per l'adozione di determinati atti quali definiti nel presente regolamento, compresi i programmi di lavoro per la realizzazione di attività per la transizione pulita, la salute, le biotecnologie, l'agricoltura e la bioeconomia, la leadership digitale, la resilienza e la sicurezza, l'industria della difesa e lo spazio, dato che tali atti dovrebbero essere pienamente sostenuti e creare sinergie con attività a gestione nazionale e concorrente condotte dagli Stati membri. Data la sensibilità e la particolare importanza delle sinergie e del pieno coordinamento con gli Stati membri nel settore della resilienza e della sicurezza, del sostegno all'industria della difesa e dello spazio, è opportuno ricorrere alla procedura d'esame per l'adozione di programmi di lavoro in tali settori.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1038
Krzysztof Hetman, Adam Jarubas, Borys Budka, Kamila Gasiuk-Pihowicz, Mirosława Nykiel

Proposta di regolamento
Considerando 87

Testo della Commissione	*Emendamento*
(87) ***Sebbene i programmi di lavoro e altri atti di esecuzione del presente***	(87) È opportuno ricorrere alla procedura ***d'esame*** per l'adozione di ***tutti***

regolamento riguardino compiti specifici di esecuzione del bilancio che non richiedono il conferimento di competenze di esecuzione e che di norma non dovrebbero rientrare nell'ambito di applicazione degli atti di esecuzione di cui al regolamento (UE) n. 182/2011, è opportuno ricorrere alla procedura ***consultiva*** per l'adozione di ***determinati*** atti quali definiti nel ***presente*** regolamento, compresi i programmi di lavoro per la realizzazione di attività per la transizione pulita, la salute, le biotecnologie, l'agricoltura e la bioeconomia, la leadership digitale, la resilienza e la sicurezza, l'industria della difesa e lo spazio, dato che tali atti dovrebbero essere pienamente sostenuti e creare sinergie con attività a gestione nazionale e concorrente condotte dagli Stati membri. ***Data la sensibilità e la particolare importanza delle sinergie e del pieno coordinamento con gli Stati membri nel settore della resilienza e della sicurezza, del sostegno all'industria della difesa e dello spazio, è opportuno ricorrere alla procedura d'esame per l'adozione di programmi di lavoro in tali settori.***

gli atti quali definiti nel regolamento ***(UE) n. 182/2011***, compresi i programmi di lavoro per la realizzazione di attività per la transizione pulita, la salute, le biotecnologie, l'agricoltura e la bioeconomia, la leadership digitale, la resilienza e la sicurezza, l'industria della difesa e lo spazio, dato che tali atti dovrebbero essere pienamente sostenuti e creare sinergie con attività a gestione nazionale e concorrente condotte dagli Stati membri.

Or. en

Emendamento 1039
Benedetta Scuderi

Proposta di regolamento
Considerando 87

Testo della Commissione	*Emendamento*
(87) Sebbene i programmi di lavoro e altri atti di esecuzione del presente regolamento riguardino compiti specifici di esecuzione del bilancio che non richiedono il conferimento di competenze di esecuzione e che di norma non dovrebbero rientrare nell'ambito di applicazione degli atti di esecuzione di cui al regolamento	(87) Sebbene i programmi di lavoro e altri atti di esecuzione del presente regolamento riguardino compiti specifici di esecuzione del bilancio che non richiedono il conferimento di competenze di esecuzione e che di norma non dovrebbero rientrare nell'ambito di applicazione degli atti di esecuzione di cui al regolamento

(UE) n. 182/2011, è opportuno ricorrere alla procedura consultiva per l'adozione di determinati atti quali definiti nel presente regolamento, compresi i programmi di lavoro per la realizzazione di attività per la transizione pulita, la salute, le biotecnologie, l'agricoltura e la bioeconomia, la leadership digitale, la resilienza e la sicurezza, l'industria della difesa e lo spazio, dato che tali atti dovrebbero essere pienamente sostenuti e creare sinergie con attività a gestione nazionale e concorrente condotte dagli Stati membri. ***Data la sensibilità e la particolare importanza delle sinergie e del pieno coordinamento con gli Stati membri nel settore della resilienza e della sicurezza, del sostegno all'industria della difesa e dello spazio, è opportuno ricorrere alla procedura d'esame per l'adozione di programmi di lavoro in tali settori.***

(UE) n. 182/2011, è opportuno ricorrere alla procedura consultiva per l'adozione di determinati atti quali definiti nel presente regolamento, compresi i programmi di lavoro per la realizzazione di attività per la transizione pulita, la salute, le biotecnologie, l'agricoltura e la bioeconomia, la leadership digitale, la resilienza e la sicurezza, l'industria della difesa e lo spazio, dato che tali atti dovrebbero essere pienamente sostenuti e creare sinergie con attività a gestione nazionale e concorrente condotte dagli Stati membri.

Or. en

Emendamento 1040
Rihards Kols
a nome del gruppo ECR

Proposta di regolamento
Considerando 87

Testo della Commissione	*Emendamento*
(87) Sebbene i programmi di lavoro e altri atti di esecuzione del presente regolamento riguardino compiti specifici di esecuzione del bilancio che non richiedono il conferimento di competenze di esecuzione e che di norma non dovrebbero rientrare nell'ambito di applicazione degli atti di esecuzione di cui al regolamento (UE) n. 182/2011, è opportuno ricorrere alla procedura consultiva per l'adozione di determinati atti quali definiti nel presente regolamento, compresi i programmi di lavoro per la realizzazione di attività per la	(87) Sebbene i programmi di lavoro e altri atti di esecuzione del presente regolamento riguardino compiti specifici di esecuzione del bilancio che non richiedono il conferimento di competenze di esecuzione e che di norma non dovrebbero rientrare nell'ambito di applicazione degli atti di esecuzione di cui al regolamento (UE) n. 182/2011, è opportuno ricorrere alla procedura consultiva per l'adozione di determinati atti quali definiti nel presente regolamento, compresi i programmi di lavoro per la realizzazione di attività per la

transizione pulita, la salute, le biotecnologie, l'agricoltura e la bioeconomia, la leadership digitale, la resilienza e la sicurezza, l'industria della difesa e lo spazio, dato che tali atti dovrebbero essere pienamente sostenuti e creare sinergie con attività a gestione nazionale e concorrente condotte dagli Stati membri. ***Data la sensibilità e la particolare importanza delle sinergie e del pieno coordinamento con gli Stati membri nel settore della resilienza e della sicurezza, del sostegno all'industria della difesa e dello spazio,*** è opportuno ricorrere alla procedura d'esame per l'adozione di programmi di lavoro ***in tali settori***.

transizione pulita, la salute, le biotecnologie, l'agricoltura e la bioeconomia, la leadership digitale, la resilienza e la sicurezza, l'industria della difesa e lo spazio, dato che tali atti dovrebbero essere pienamente sostenuti e creare sinergie con attività a gestione nazionale e concorrente condotte dagli Stati membri. È opportuno ricorrere alla procedura d'esame per l'adozione di ***tutti gli atti quali definiti nel regolamento (UE) n. 182/2011, compresi i*** programmi di lavoro ***per la realizzazione di attività per la transizione pulita, la salute, le biotecnologie, l'agricoltura e la bioeconomia, la leadership digitale, la resilienza e la sicurezza, l'industria della difesa e lo spazio, dato che tali atti dovrebbero essere pienamente sostenuti e creare sinergie con attività a gestione nazionale e concorrente condotte dagli Stati membri***.

Or. en

Motivazione

The work programmes will determine in practice the priorities, eligibility conditions and award criteria in policy areas that touch directly on Member State competences (energy mix, public health, food security, national defence). The advisory procedure under Regulation (EU) No 182/2011 does not give Member States the legal means to oppose work programmes that diverge from their joint position. The examination procedure is the proportionate procedural choice across all four windows, ensuring the necessary cooperation between the Commission and the Member States, in line with Article 4(3) TEU.

Emendamento 1041
Claudiu-Richard Târziu

Proposta di regolamento
Considerando 87

Testo della Commissione	*Emendamento*
(87) Sebbene i programmi di lavoro e altri atti di esecuzione del presente regolamento riguardino compiti specifici di esecuzione del bilancio che non richiedono	(87) Sebbene i programmi di lavoro e altri atti di esecuzione del presente regolamento riguardino compiti specifici di esecuzione del bilancio che non richiedono

il conferimento di competenze di esecuzione e che di norma non dovrebbero rientrare nell'ambito di applicazione degli atti di esecuzione di cui al regolamento (UE) n. 182/2011, è opportuno ricorrere alla procedura consultiva per l'adozione di determinati atti quali definiti nel presente regolamento, compresi i programmi di lavoro per la realizzazione di attività per la transizione pulita, la salute, le biotecnologie, l'agricoltura e la bioeconomia, la leadership digitale, la resilienza e la sicurezza, l'industria della difesa e lo spazio, dato che tali atti dovrebbero essere pienamente sostenuti e creare sinergie con attività a gestione nazionale e concorrente condotte dagli Stati membri. Data la sensibilità e la particolare importanza delle sinergie e del pieno coordinamento con gli Stati membri nel settore della resilienza e della sicurezza, del sostegno all'industria della difesa e dello spazio, è opportuno ricorrere alla procedura d'esame per l'adozione di programmi di lavoro in tali settori.

il conferimento di competenze di esecuzione e che di norma non dovrebbero rientrare nell'ambito di applicazione degli atti di esecuzione di cui al regolamento (UE) n. 182/2011, è opportuno ricorrere alla procedura consultiva per l'adozione di determinati atti quali definiti nel presente regolamento, compresi i programmi di lavoro per la realizzazione di attività per la transizione pulita, la salute, le biotecnologie, l'agricoltura e la bioeconomia, la leadership digitale, la resilienza e la sicurezza, l'industria della difesa e lo spazio, dato che tali atti dovrebbero essere pienamente sostenuti e creare sinergie con attività a gestione nazionale e concorrente condotte dagli Stati membri***, garantendo nel contempo un coordinamento efficace e una partecipazione equilibrata tra gli Stati membri***. Data la sensibilità e la particolare importanza delle sinergie e del pieno coordinamento con gli Stati membri nel settore della resilienza e della sicurezza, del sostegno all'industria della difesa e dello spazio, è opportuno ricorrere alla procedura d'esame per l'adozione di programmi di lavoro in tali settori.

Or. en

Emendamento 1042
Rihards Kols
a nome del gruppo ECR

Proposta di regolamento
Considerando 87 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(87 bis) Il diritto di controllo del Parlamento europeo sugli atti delegati costituisce una garanzia fondamentale in uno strumento delle dimensioni e della rilevanza strategica dell'ECF. Qualora adotti o modifichi un programma di lavoro che si discosta sostanzialmente

dalla posizione espressa dal Parlamento europeo a norma dell'articolo 14 bis, la Commissione presenta al Parlamento europeo una dichiarazione scritta in cui illustra i motivi di tale divergenza prima dell'entrata in vigore del programma di lavoro. Il Parlamento europeo può, entro otto settimane dal ricevimento della dichiarazione, adottare una risoluzione non vincolante che definisce la sua posizione; la Commissione, entro sei settimane, risponde per iscritto sul merito della risoluzione. L'esercizio di tale diritto non pregiudica il calendario di attuazione del programma di lavoro.

Or. en

Motivazione

Qualora la Commissione, nell'adottare un programma di lavoro nell'ambito della procedura d'esame, si discosti dalla posizione del Parlamento europeo espressa attraverso l'organismo di governance, il Parlamento dispone di un diritto strutturato di risposta. Ciò è coerente con gli accordi interistituzionali sugli atti delegati e di esecuzione e con la giurisprudenza della Corte di giustizia sull'obbligo di leale cooperazione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, TUE, che impone alla Commissione di motivare gli scostamenti dalle posizioni del colegislatore.

Emendamento 1043
Marc Botenga

Proposta di regolamento
Considerando 88

Testo della Commissione	*Emendamento*
(88) La Commissione dovrebbe adottare atti di esecuzione immediatamente applicabili in casi debitamente giustificati in cui un programma di lavoro non sia stato adottato con sufficiente anticipo rispetto all'anno di esecuzione del bilancio al fine di garantire la continuità operativa del sostegno dell'Unione, in particolare delle attività operative critiche, quali i sistemi satellitari e le infrastrutture critiche, o	***soppresso***

debba essere adottato con rapidità per reagire immediatamente a una crisi o ad altre emergenze analoghe eccezionali e debitamente giustificate, ove lo richiedano imperativi motivi di urgenza.

Or. en

Emendamento 1044
Claudiu-Richard Târziu

Proposta di regolamento
Considerando 88

Testo della Commissione	*Emendamento*
(88) La Commissione dovrebbe adottare atti di esecuzione immediatamente applicabili in casi debitamente giustificati in cui un programma di lavoro non sia stato adottato con sufficiente anticipo rispetto all'anno di esecuzione del bilancio al fine di garantire la continuità operativa del sostegno dell'Unione, in particolare delle attività operative critiche, quali i sistemi satellitari e le infrastrutture critiche, o debba essere adottato con rapidità per reagire immediatamente a una crisi o ad altre emergenze analoghe eccezionali e debitamente giustificate, ove lo richiedano imperativi motivi di urgenza.	(88) La Commissione dovrebbe adottare atti di esecuzione immediatamente applicabili in casi debitamente giustificati in cui un programma di lavoro non sia stato adottato con sufficiente anticipo rispetto all'anno di esecuzione del bilancio al fine di garantire la continuità operativa del sostegno dell'Unione, in particolare delle attività operative critiche, quali i sistemi satellitari e le infrastrutture critiche, o debba essere adottato con rapidità per reagire immediatamente a una crisi o ad altre emergenze analoghe eccezionali e debitamente giustificate, ove lo richiedano imperativi motivi di urgenza***, in particolare nei casi in cui i ritardi inciderebbero negativamente su capacità industriali critiche, infrastrutture strategiche o sulla continuità del sostegno dell'Unione***.

Or. en

Emendamento 1045
Katri Kulmuni, Emma Wiesner

Proposta di regolamento
Considerando 88 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(88 bis) Le amministrazioni locali svolgono un ruolo significativo negli ecosistemi dell'innovazione dell'Unione. Fungono da piattaforme di sperimentazione e da pionieri nell'adozione di tecnologie innovative, anche nei settori della mobilità, dei servizi pubblici digitali, della gestione energetica e del monitoraggio ambientale. Il contributo di tali enti alla sperimentazione, alla fase pilota, alla dimostrazione e alla diffusione pubblica di soluzioni innovative è un fattore abilitante determinante per la transizione digitale e la sovranità digitale europea.

Or. en

Motivazione

L'emendamento sostiene direttamente gli attuali obiettivi della Commissione europea di promuovere la diffusione di tecnologie innovative, gli investimenti e la sovranità digitale. Le amministrazioni locali si trovano in una posizione privilegiata per fungere da pionieri e da ambienti di sperimentazione sul campo per le tecnologie innovative. Le loro decisioni in materia di appalti in settori quali la mobilità, i servizi pubblici digitali, la gestione dell'energia e il monitoraggio ambientale creano le condizioni dal lato della domanda necessarie affinché gli innovatori europei possano sviluppare, espandere e convalidare le proprie soluzioni.

Emendamento 1046
Katri Kulmuni

Proposta di regolamento
Considerando 88 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(88 ter) La competitività dovrebbe essere intesa come la capacità dell'Unione di generare crescita sostenibile, resilienza e autonomia strategica attraverso la trasformazione tecnologica, sociale e della società. Ciò richiede il rafforzamento degli ecosistemi territoriali dell'innovazione in cui le autorità

pubbliche, gli istituti di conoscenza, comprese le università di scienze applicate e gli erogatori di istruzione e formazione professionale, le imprese, gli investitori e i cittadini partecipano all'elaborazione congiunta, testano e implementano soluzioni innovative. Le missioni dell'UE forniscono un quadro strategico per mobilitare gli attori pubblici e privati, orientare gli sforzi nel campo della ricerca e dell'innovazione e accelerare la diffusione di soluzioni volte ad affrontare le principali sfide sociali. Per rafforzare la competitività dell'Unione, il sostegno a titolo del Fondo europeo per la competitività dovrebbe contribuire all'adozione, all'espansione e alla diffusione sul mercato delle soluzioni sviluppate nell'ambito delle missioni dell'UE, in complementarità con il programma quadro di ricerca e innovazione.

Or. en

Motivazione

Le missioni dell'UE sono uno strumento fondamentale per accelerare la trasformazione sistemica rafforzando nel contempo la competitività globale dell'Europa. Le missioni creano una direzionalità stabile per gli investimenti, mobilitano gli ecosistemi in tutti i settori e forniscono contesti reali per testare ed espandere le innovazioni. L'ECF può integrare il 10° PQ concentrandosi sull'adozione, l'espansione e la diffusione sul mercato di soluzioni basate sulle missioni, garantendo la continuità dalla ricerca all'attuazione e l'impatto territoriale.

Emendamento 1047
Nicolás González Casares, Mohammed Chahim, Elena Sancho Murillo, Lina Gálvez, Yannis Maniatis, Thomas Pellerin-Carlin, Annalisa Corrado, Christophe Clergeau, Bruno Tobback, Niels Fuglsang

Proposta di regolamento
Considerando 89

Testo della Commissione	*Emendamento*
(89) L'ECF sostituisce i programmi istituiti dai regolamenti (UE) 2021/522[26],	(89) L'ECF sostituisce i programmi istituiti dai regolamenti (UE) 2021/522[26],

(UE) 2021/694[27], (UE) 2021/696[28], (UE) 2021/697[29], ***(UE) 2021/783[30],*** (UE) 2023/588[31], e abroga talune disposizioni dei regolamenti (UE) 2021/696, (UE) 2023/588 e (UE) [EDIP].

(UE) 2021/694[27], (UE) 2021/696[28], (UE) 2021/697[29], (UE) 2023/588[31], ***modifica il regolamento (UE) 2021/783[30],*** e abroga talune disposizioni dei regolamenti (UE) 2021/696, (UE) 2023/588 e (UE) [EDIP].

---

[26] Regolamento (UE) 2021/522 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 marzo 2021, che istituisce un programma d'azione dell'Unione in materia di salute per il periodo 2021-2027 (programma UE per la salute) (EU4Health) e che abroga il regolamento (UE) n. 282/2014 (GU L 107 del 26.3.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/522/oj).

[27] Regolamento (UE) 2021/694 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, che istituisce il programma Europa digitale e abroga la decisione (UE) 2015/2240 (GU L 166 dell'11.5.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/694/oj).

[28] Regolamento (UE) 2021/696 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma spaziale dell'Unione e l'Agenzia dell'Unione europea per il programma spaziale e che abroga i regolamenti (UE) n. 912/2010, (UE) n. 1285/2013 e (UE) n. 377/2014 e la decisione n. 541/2014/UE (GU L 170 del 12.5.2021, pag. 69, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/696/oj).

[29] Regolamento (UE) 2021/697 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, che istituisce il Fondo europeo per la difesa e abroga il regolamento (UE) 2018/1092 (GU L 170 del 12.5.2021, pag. 149, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/697/oj).

[30] Regolamento (UE) 2021/783 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, che istituisce un programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE), e abroga il regolamento

[26] Regolamento (UE) 2021/522 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 marzo 2021, che istituisce un programma d'azione dell'Unione in materia di salute per il periodo 2021-2027 (programma UE per la salute) (EU4Health) e che abroga il regolamento (UE) n. 282/2014 (GU L 107 del 26.3.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/522/oj).

[27] Regolamento (UE) 2021/694 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, che istituisce il programma Europa digitale e abroga la decisione (UE) 2015/2240 (GU L 166 dell'11.5.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/694/oj).

[28] Regolamento (UE) 2021/696 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma spaziale dell'Unione e l'Agenzia dell'Unione europea per il programma spaziale e che abroga i regolamenti (UE) n. 912/2010, (UE) n. 1285/2013 e (UE) n. 377/2014 e la decisione n. 541/2014/UE (GU L 170 del 12.5.2021, pag. 69, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/696/oj).

[29] Regolamento (UE) 2021/697 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, che istituisce il Fondo europeo per la difesa e abroga il regolamento (UE) 2018/1092 (GU L 170 del 12.5.2021, pag. 149, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/697/oj).

[30] Regolamento (UE) 2021/783 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, che istituisce un programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE), e abroga il regolamento

(UE) n. 1293/2013 (GU L 172 del 17.5.2021, pag. 53, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/783/oj).

[31] Regolamento (UE) 2023/588 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2023, che istituisce il programma dell'Unione per una connettività sicura per il periodo 2023/2027 (GU L 79 del 17.3.2023, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/588/oj).

(UE) n. 1293/2013 (GU L 172 del 17.5.2021, pag. 53, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/783/oj).

[31] Regolamento (UE) 2023/588 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2023, che istituisce il programma dell'Unione per una connettività sicura per il periodo 2023/2027 (GU L 79 del 17.3.2023, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/588/oj).

Or. en

Emendamento 1048
Martin Hojsík, Sigrid Friis

Proposta di regolamento
Considerando 89

Testo della Commissione	*Emendamento*
(89) L'ECF sostituisce i programmi istituiti dai regolamenti (UE) 2021/522[26], (UE) 2021/694[27], (UE) 2021/696[28], (UE) 2021/697[29], ***(UE) 2021/783[30],*** (UE) 2023/588[31], e abroga talune disposizioni dei regolamenti (UE) 2021/696, (UE) 2023/588 e (UE) [EDIP].	(89) L'ECF sostituisce i programmi istituiti dai regolamenti (UE) 2021/522[26], (UE) 2021/694[27], (UE) 2021/696[28], (UE) 2021/697[29], (UE) 2023/588[31], ***modifica il regolamento (UE) 2021/783[31 bis],*** e abroga talune disposizioni dei regolamenti (UE) 2021/696, (UE) 2023/588 e (UE) [EDIP].

[26] Regolamento (UE) 2021/522 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 marzo 2021, che istituisce un programma d'azione dell'Unione in materia di salute per il periodo 2021-2027 (programma UE per la salute) (EU4Health) e che abroga il regolamento (UE) n. 282/2014 (GU L 107 del 26.3.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/522/oj).

[27] Regolamento (UE) 2021/694 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, che istituisce il programma Europa digitale e abroga la decisione (UE) 2015/2240 (GU L 166 dell'11.5.2021,

[26] Regolamento (UE) 2021/522 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 marzo 2021, che istituisce un programma d'azione dell'Unione in materia di salute per il periodo 2021-2027 (programma UE per la salute) (EU4Health) e che abroga il regolamento (UE) n. 282/2014 (GU L 107 del 26.3.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/522/oj).

[27] Regolamento (UE) 2021/694 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, che istituisce il programma Europa digitale e abroga la decisione (UE) 2015/2240 (GU L 166 dell'11.5.2021,

pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/694/oj).

[28] Regolamento (UE) 2021/696 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma spaziale dell'Unione e l'Agenzia dell'Unione europea per il programma spaziale e che abroga i regolamenti (UE) n. 912/2010, (UE) n. 1285/2013 e (UE) n. 377/2014 e la decisione n. 541/2014/UE (GU L 170 del 12.5.2021, pag. 69, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/696/oj).

[29] Regolamento (UE) 2021/697 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, che istituisce il Fondo europeo per la difesa e abroga il regolamento (UE) 2018/1092 (GU L 170 del 12.5.2021, pag. 149, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/697/oj).

[30] Regolamento (UE) 2021/783 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, che istituisce un programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE), e abroga il regolamento (UE) n. 1293/2013 (GU L 172 del 17.5.2021, pag. 53, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/783/oj).

[31] Regolamento (UE) 2023/588 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2023, che istituisce il programma dell'Unione per una connettività sicura per il periodo 2023/2027 (GU L 79 del 17.3.2023, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/588/oj).

pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/694/oj).

[28] Regolamento (UE) 2021/696 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma spaziale dell'Unione e l'Agenzia dell'Unione europea per il programma spaziale e che abroga i regolamenti (UE) n. 912/2010, (UE) n. 1285/2013 e (UE) n. 377/2014 e la decisione n. 541/2014/UE (GU L 170 del 12.5.2021, pag. 69, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/696/oj).

[29] Regolamento (UE) 2021/697 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, che istituisce il Fondo europeo per la difesa e abroga il regolamento (UE) 2018/1092 (GU L 170 del 12.5.2021, pag. 149, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/697/oj).

[31] Regolamento (UE) 2023/588 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2023, che istituisce il programma dell'Unione per una connettività sicura per il periodo 2023/2027 (GU L 79 del 17.3.2023, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/588/oj).

[31 bis] Regolamento (UE) 2021/783 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, che istituisce un programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE), e abroga il regolamento (UE) n. 1293/2013 (GU L 172 del 17.5.2021, pag. 53, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/783/oj).

Or. en

Motivazione

L'emendamento mira a ripristinare LIFE come programma a sé stante.

Emendamento 1049
Marc Botenga
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Considerando 89

Testo della Commissione	*Emendamento*
(89) L'ECF sostituisce i programmi istituiti dai regolamenti (UE) 2021/522[26], (UE) 2021/694[27], (UE) 2021/696[28], (UE) 2021/697[29], ***(UE) 2021/783[30],*** (UE) 2023/588[31], e abroga talune disposizioni dei regolamenti (UE) 2021/696, (UE) 2023/588 e (UE) [EDIP].	(89) L'ECF sostituisce i programmi istituiti dai regolamenti (UE) 2021/522[26], (UE) 2021/694[27], (UE) 2021/696[28], (UE) 2021/697[29], (UE) 2023/588[31], e abroga talune disposizioni dei regolamenti (UE) 2021/696, (UE) 2023/588 e (UE) [EDIP].
[26] Regolamento (UE) 2021/522 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 marzo 2021, che istituisce un programma d'azione dell'Unione in materia di salute per il periodo 2021-2027 (programma UE per la salute) (EU4Health) e che abroga il regolamento (UE) n. 282/2014 (GU L 107 del 26.3.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/522/oj).	[26] Regolamento (UE) 2021/522 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 marzo 2021, che istituisce un programma d'azione dell'Unione in materia di salute per il periodo 2021-2027 (programma UE per la salute) (EU4Health) e che abroga il regolamento (UE) n. 282/2014 (GU L 107 del 26.3.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/522/oj).
[27] Regolamento (UE) 2021/694 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, che istituisce il programma Europa digitale e abroga la decisione (UE) 2015/2240 (GU L 166 dell'11.5.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/694/oj).	[27] Regolamento (UE) 2021/694 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, che istituisce il programma Europa digitale e abroga la decisione (UE) 2015/2240 (GU L 166 dell'11.5.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/694/oj).
[28] Regolamento (UE) 2021/696 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma spaziale dell'Unione e l'Agenzia dell'Unione europea per il programma spaziale e che abroga i regolamenti (UE) n. 912/2010, (UE) n. 1285/2013 e (UE) n. 377/2014 e la decisione n. 541/2014/UE	[28] Regolamento (UE) 2021/696 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma spaziale dell'Unione e l'Agenzia dell'Unione europea per il programma spaziale e che abroga i regolamenti (UE) n. 912/2010, (UE) n. 1285/2013 e (UE) n. 377/2014 e la decisione n. 541/2014/UE

(GU L 170 del 12.5.2021, pag. 69, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/696/oj).

[29] Regolamento (UE) 2021/697 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, che istituisce il Fondo europeo per la difesa e abroga il regolamento (UE) 2018/1092 (GU L 170 del 12.5.2021, pag. 149, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/697/oj).

[30] Regolamento (UE) 2021/783 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, che istituisce un programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE), e abroga il regolamento (UE) n. 1293/2013 (GU L 172 del 17.5.2021, pag. 53, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/783/oj).

[31] Regolamento (UE) 2023/588 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2023, che istituisce il programma dell'Unione per una connettività sicura per il periodo 2023/2027 (GU L 79 del 17.3.2023, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/588/oj).

(GU L 170 del 12.5.2021, pag. 69, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/696/oj).

[29] Regolamento (UE) 2021/697 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, che istituisce il Fondo europeo per la difesa e abroga il regolamento (UE) 2018/1092 (GU L 170 del 12.5.2021, pag. 149, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/697/oj).

[31] Regolamento (UE) 2023/588 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2023, che istituisce il programma dell'Unione per una connettività sicura per il periodo 2023/2027 (GU L 79 del 17.3.2023, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/588/oj).

Or. en

Emendamento 1050
Christophe Clergeau, Jean-Marc Germain, Nikos Papandreou, Romana Jerković, Kristian Vigenin, Thomas Pellerin-Carlin, Vytenis Povilas Andriukaitis, Victor Negrescu, Estelle Ceulemans, Raphaël Glucksmann

Proposta di regolamento
Considerando 89

Testo della Commissione	*Emendamento*
(89) L'ECF sostituisce i programmi istituiti dai regolamenti ***(UE) 2021/522[26],*** (UE) 2021/694[27], (UE) 2021/696[28], (UE) 2021/697[29], (UE) 2021/783[30], (UE) 2023/588[31], e abroga talune disposizioni dei regolamenti (UE) 2021/696, (UE) 2023/588 e (UE) [EDIP].	(89) L'ECF sostituisce i programmi istituiti dai regolamenti (UE) 2021/694[27], (UE) 2021/696[28], (UE) 2021/697[29], (UE) 2021/783[30], (UE) 2023/588[31], e abroga talune disposizioni dei regolamenti (UE) 2021/696, (UE) 2023/588 e (UE) [EDIP].

[26] Regolamento (UE) 2021/522 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 marzo 2021, che istituisce un programma d'azione dell'Unione in materia di salute per il periodo 2021-2027 (programma UE per la salute) (EU4Health) e che abroga il regolamento (UE) n. 282/2014 (GU L 107 del 26.3.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/522/oj).

[27] Regolamento (UE) 2021/694 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, che istituisce il programma Europa digitale e abroga la decisione (UE) 2015/2240 (GU L 166 dell'11.5.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/694/oj).

[28] Regolamento (UE) 2021/696 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma spaziale dell'Unione e l'Agenzia dell'Unione europea per il programma spaziale e che abroga i regolamenti (UE) n. 912/2010, (UE) n. 1285/2013 e (UE) n. 377/2014 e la decisione n. 541/2014/UE (GU L 170 del 12.5.2021, pag. 69, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/696/oj).

[29] Regolamento (UE) 2021/697 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, che istituisce il Fondo europeo per la difesa e abroga il regolamento (UE) 2018/1092 (GU L 170 del 12.5.2021, pag. 149, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/697/oj).

[30] Regolamento (UE) 2021/783 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, che istituisce un programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE), e abroga il regolamento (UE) n. 1293/2013 (GU L 172 del 17.5.2021, pag. 53, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/783/oj).

[31] Regolamento (UE) 2023/588 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2023, che istituisce il programma dell'Unione per una connettività sicura per il periodo 2023/2027 (GU L 79 del

[27] Regolamento (UE) 2021/694 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, che istituisce il programma Europa digitale e abroga la decisione (UE) 2015/2240 (GU L 166 dell'11.5.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/694/oj).

[28] Regolamento (UE) 2021/696 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma spaziale dell'Unione e l'Agenzia dell'Unione europea per il programma spaziale e che abroga i regolamenti (UE) n. 912/2010, (UE) n. 1285/2013 e (UE) n. 377/2014 e la decisione n. 541/2014/UE (GU L 170 del 12.5.2021, pag. 69, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/696/oj).

[29] Regolamento (UE) 2021/697 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, che istituisce il Fondo europeo per la difesa e abroga il regolamento (UE) 2018/1092 (GU L 170 del 12.5.2021, pag. 149, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/697/oj).

[30] Regolamento (UE) 2021/783 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, che istituisce un programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE), e abroga il regolamento (UE) n. 1293/2013 (GU L 172 del 17.5.2021, pag. 53, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/783/oj).

[31] Regolamento (UE) 2023/588 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2023, che istituisce il programma dell'Unione per una connettività sicura per il periodo 2023/2027 (GU L 79 del

17.3.2023, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/588/oj).

17.3.2023, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/588/oj).

Or. en

Motivazione

In alternativa all'inserimento della salute in un ambito di intervento dell'ECF, sosteniamo il ripristino di un programma autonomo EU4Health.

Emendamento 1051
Benedetta Scuderi

Proposta di regolamento
Considerando 89

Testo della Commissione	*Emendamento*
(89) L'ECF sostituisce i programmi istituiti dai regolamenti (UE) 2021/522[26], (UE) 2021/694[27], (UE) 2021/696[28], (UE) 2021/697[29], ***(UE) 2021/783[30],*** (UE) 2023/588[31], e abroga talune disposizioni dei regolamenti (UE) 2021/696, (UE) 2023/588 e (UE) [EDIP].	(89) L'ECF sostituisce i programmi istituiti dai regolamenti (UE) 2021/522[26], (UE) 2021/694[27], (UE) 2021/696[28], (UE) 2021/697[29], (UE) 2023/588[31], e abroga talune disposizioni dei regolamenti (UE) 2021/696, (UE) 2023/588 e (UE) [EDIP].
[26] Regolamento (UE) 2021/522 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 marzo 2021, che istituisce un programma d'azione dell'Unione in materia di salute per il periodo 2021-2027 (programma UE per la salute) (EU4Health) e che abroga il regolamento (UE) n. 282/2014 (GU L 107 del 26.3.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/522/oj).	[26] Regolamento (UE) 2021/522 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 marzo 2021, che istituisce un programma d'azione dell'Unione in materia di salute per il periodo 2021-2027 (programma UE per la salute) (EU4Health) e che abroga il regolamento (UE) n. 282/2014 (GU L 107 del 26.3.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/522/oj).
[27] Regolamento (UE) 2021/694 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, che istituisce il programma Europa digitale e abroga la decisione (UE) 2015/2240 (GU L 166 dell'11.5.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/694/oj).	[27] Regolamento (UE) 2021/694 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, che istituisce il programma Europa digitale e abroga la decisione (UE) 2015/2240 (GU L 166 dell'11.5.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/694/oj).
[28] Regolamento (UE) 2021/696 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28	[28] Regolamento (UE) 2021/696 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28

aprile 2021, che istituisce il programma spaziale dell'Unione e l'Agenzia dell'Unione europea per il programma spaziale e che abroga i regolamenti (UE) n. 912/2010, (UE) n. 1285/2013 e (UE) n. 377/2014 e la decisione n. 541/2014/UE (GU L 170 del 12.5.2021, pag. 69, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/696/oj).

aprile 2021, che istituisce il programma spaziale dell'Unione e l'Agenzia dell'Unione europea per il programma spaziale e che abroga i regolamenti (UE) n. 912/2010, (UE) n. 1285/2013 e (UE) n. 377/2014 e la decisione n. 541/2014/UE (GU L 170 del 12.5.2021, pag. 69, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/696/oj).

[29] Regolamento (UE) 2021/697 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, che istituisce il Fondo europeo per la difesa e abroga il regolamento (UE) 2018/1092 (GU L 170 del 12.5.2021, pag. 149, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/697/oj).

[29] Regolamento (UE) 2021/697 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, che istituisce il Fondo europeo per la difesa e abroga il regolamento (UE) 2018/1092 (GU L 170 del 12.5.2021, pag. 149, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/697/oj).

[30] Regolamento (UE) 2021/783 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, che istituisce un programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE), e abroga il regolamento (UE) n. 1293/2013 (GU L 172 del 17.5.2021, pag. 53, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/783/oj).

[31] Regolamento (UE) 2023/588 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2023, che istituisce il programma dell'Unione per una connettività sicura per il periodo 2023/2027 (GU L 79 del 17.3.2023, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/588/oj).

[31] Regolamento (UE) 2023/588 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2023, che istituisce il programma dell'Unione per una connettività sicura per il periodo 2023/2027 (GU L 79 del 17.3.2023, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/588/oj).

Or. en